

Codice A1708C

D.D. 16 agosto 2022, n. 683

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte. Approvazione bando di apertura dei termini per la presentazione delle domande per l'Operazione 3.1.1. "Partecipazione a regimi di qualità" annualità 2022.



ATTO DD 683/A1708C/2022

DEL 16/08/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1708C - Valorizzazione del sistema agroalimentare, distretti del cibo e tutela qualità

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte. Approvazione bando di apertura dei termini per la presentazione delle domande per l'Operazione 3.1.1. "Partecipazione a regimi di qualità" annualità 2022.

Visti:

il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i.;

l'articolo 16 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 che disciplina la Misura 3 Operazione 3.1.1 "Partecipazione ai regimi di qualità" e l'Operazione 3.2.1 "Informazione e promozione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità" e s.m.i.;

il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i.

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante le modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i.;

la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 del Piemonte e la D.G.R. 9 novembre 2015, n. 29-2396 con cui è stato recepito il testo definitivo del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte e s.m.i.;

la D.G.R. 02 maggio 2017 n. 32-4953 di approvazione delle disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regg. UE n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e del Decreto Mipaaf n. 2490 del 25/01/2017 in merito alle misure del PSR 2014/2020 non connesse alla superficie e agli animali e successivi atti di recepimento in merito alla Misura 3 del PSR 2014/2020.

la Legge Regionale 21.06.2002, n. 16 che ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari (OPR), e la L.R. 35/2006 (art. 12) che ha istituito l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) che subentra nelle funzioni all'OPR e la D.G.R 14 gennaio 2008 n. 38-8030 che individua nel 1 febbraio 2008 la data di decorrenza per l'avvio della operatività dell'ARPEA quale organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte ai sensi del Reg. CE 885/2006;

la determina dirigenziale n. 65 del 27.01.2017 di approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Piemonte ed ARPEA.

Considerato che l'erogazione dei pagamenti di cui alla Operazione 3.1.1 "Partecipazione a regimi di qualità" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) rientra nelle competenze dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA).

Richiamata la D.G.R. 23 gennaio 2017 n. 5-4582 che recepisce, all'Allegato 1, i principi e i criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza e dai servizi comunitari in merito alle domande presentate sull'Operazione 3.1.1. e che prevede la possibilità di utilizzare le economie maturate nel corso del 2016 e del 2017 per incrementare la dotazione finanziaria dei bandi attivati sulla sottomisura 3.1.1. e 3.2.1. indipendentemente dalla dotazione iniziale della sottomisura stessa;

Considerata la D.G.R. 16 marzo 2018 n. 27-6622 che stabiliva che le risorse inutilizzate nell'ambito dei bandi attivati per la Misura 3 avrebbero potuto essere destinate a nuovi bandi;

Considerata la DGR 18 gennaio 2019 n. 10-8306 che stabilisce di destinare le risorse inutilizzate nell'ambito dei bandi attivati per la Misura 3 per scorrere le graduatorie e finanziare ulteriori domande di sostegno o aprire eventuali nuovi bandi anche nelle annualità successive;

Visto il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio che ha stabilito disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e ha modificato, tra gli altri, il regolamento (UE) 1305/2013 per quanto riguarda le risorse e le modalità di applicazione nel biennio di prolungamento del periodo di programmazione 2014-2020. L'articolo 1 del regolamento (UE) 2020/2220, in particolare, stabilisce che i Programmi di sviluppo rurale possano essere prorogati fino al 31 dicembre 2022.

Con Decisione C(2021)7355 del 6 ottobre 2021 la Commissione Europea ha approvato ufficialmente le modifiche per l'estensione del PSR 2014-2020 agli anni 2021 e 2022;

Con la D.G.R. n. 30-4264 del 3/12/2021 è stata recepita la nuova versione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte, da ora denominato Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2022, come da indicazioni della Commissione europea contenente le modifiche approvate con Decisione della Commissione europea C(2021)7355 del 6 ottobre 2021 riguardanti modifiche sia di tipo finanziario che di tipo testuale finalizzate all'estensione del PSR per gli anni 2021 – 2022, tra le quali l'allegato 26 del PSR "Calcolo costi standard M 3.1.1."

Visto che nell'ambito della Direzione Regionale Agricoltura e Cibo la materia relativa alle Operazioni 3.1.1 e 3.2.1 del PSR 2014-2020 ricade nelle competenze del Settore "A1708C – Valorizzazione e tutela del sistema agroalimentare, distretti del cibo e tutela della qualità".

A partire dal bando relativo all'annualità 2021 sono stati applicati alla sottomisura 3.1. i costi

standard alla quasi totalità di regimi di qualità ammessi a sostegno.

Sulla base della esperienza di applicazione dei costi standard da parte dei Settori competenti, verificata una vera semplificazione amministrativa solo nel caso dei regimi di qualità biologico e produzione integrata, con la maggiore numerosità di domande di sostegno presentate, si è ritenuto per la annualità 2022 di:

- applicarli al regime di qualità biologico, utilizzando i dati direttamente reperiti dall'Anagrafe Agricola in fase di compilazione della domanda di sostegno (ad esclusione dei soggetti collettivi con sola attività di trasformazione biologica, *casistica non considerata nella tabella dei costi standard*, e dei nuovi aderenti al regime biologico, *i cui dati non sono presenti ancora nell'anagrafe agricola*, che devono definirla secondo i costi ammissibili effettivamente sostenuti);
- di sospendere la applicazione per un anno relativamente al regime di qualità Sistema di qualità nazionale produzione integrata per verificare meglio la congruità della tabella dei costi standard rispetto ai costi realmente sostenuti;
- di sospendere la applicazione per gli altri regimi di qualità in quanto di scarsa semplificazione delle procedure istruttorie, o non necessaria visto il basso numero di domande individuali presentate.

Ritenuto pertanto di approvare il Bando di apertura dei termini di ricevimento delle domande di sostegno per l'ammissione ai finanziamenti previsti dall'Operazione 3.1.1 anno 2022, secondo le disposizioni contenute nell'Allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Il presente provvedimento non dispone nuovi impegni di spesa a carico del Bilancio regionale e non comporta oneri aggiuntivi di spesa a carico della Regione Piemonte.

Considerati i termini di conclusione delle fasi procedurali inerenti la Misura 3 Sottomisura 3.1 "Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, Operazione 3.1.1. "Partecipazione a regimi di qualità" approvati dalla D.G.R. 4 febbraio 2022 n. 15-4621 di aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura e Cibo ed individuazione dei relativi termini di conclusione;

Tenuto conto che, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento, lo stesso è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.lgs 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente".

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R 17 ottobre 2016 n. 1-4046.

tutto ciò premesso;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli articoli 4 e 17 del d.lgs.165/2001 e s.m.i.;
- Visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 28/7/2008 n. 23 e s.m.i.;
- Vista la l.r. n. 7/2001 e s.m.i.;

- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate e in conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale mediante la normativa di cui in premessa, al fine di procedere ai successivi adempimenti;

determina

Sulla base delle considerazioni svolte in premessa:

1. di approvare il Bando di apertura dei termini di ricevimento delle domande di sostegno per l'ammissione ai finanziamenti previsti dalla Sottomisura 3.1. "Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità" Operazione 3.1.1. "Partecipazione a regimi di qualità" anno 2022, secondo le disposizioni contenute nell'Allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di applicare i costi standard alle domande di sostegno presentate sul regime di qualità biologico, come definito nel bando;
3. per quanto non disciplinato dal presente provvedimento si fa riferimento alle disposizioni della D.G.R. 23 gennaio 2017 n. 5-4582, della D.G.R. 18 gennaio 2019 n. 10-8306 e degli atti in esse citati.

Il presente provvedimento non dispone nuovi impegni di spesa a carico del Bilancio regionale e non comporta oneri aggiuntivi di spesa a carico della Regione Piemonte.

Ai fini dell'efficacia del presente provvedimento si dispone che lo stesso sia pubblicato, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del d.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre, n. 22.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1708C - Valorizzazione del sistema
agroalimentare, distretti del cibo e tutela qualità)
Firmato digitalmente da Riccardo Brocardo

Allegato



mipaaf
Ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali

 **REGIONE
PIEMONTE**

.FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE

.Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020



[www.regione.piemonte.it/sviluppo rurale](http://www.regione.piemonte.it/sviluppo_rurale)

DIREZIONE AGRICOLTURA E CIBO

SETTORE VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE, DISTRETTI DEL CIBO E TUTELA DELLA QUALITÀ

MISURA 3 Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)
SOTTOMISURA 3.1. Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità
OPERAZIONE 3.1.1. Partecipazione a regimi di qualità

BANDI
n° 1/2022

SCADENZA 17 ottobre 2022 ORE 23.59.59.



.Sommar

1. FINALITA' E OBIETTIVI	3
2. RISORSE	3
3. BENEFICIARI: CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA	3
4. OGGETTO DEL SOSTEGNO	5
4.1. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	5
4.2. NUMERO DEI PROGETTI PRESENTABILI	5
4.3. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'	5
4.4. IMPEGNI	9
4.5. CRITERI DI SELEZIONE	10
4.6. INTERVENTI AMMISSIBILI	15
4.7. INTERVENTI NON AMMISSIBILI	15
4.8. IMPORTO DEL SOSTEGNO	14
4.9. TERMINE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	16
4.10. SPESE AMMISSIBILI AL SOSTEGNO	17
4.11. MODALITA' DI PAGAMENTO	18
5. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	19
6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	21
6.1. CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	21
6.2. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO	25
6.3. DOMANDE VERITIERE, COMPLETE E CONSAPEVOLI	25
7. PROCEDURE GENERALI PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO	25
7.1. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA SOSTEGNO	25
7.2. REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO	26
8. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO	27
8.1. DOMANDA DI SALDO	27
8.2. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO	30
8.3. VARIANTI E VOLTURE	34
8.4. RIDUZIONI E SANZIONI	34
8.5. DECADENZA E REVOCA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO	38
8.6. RINUNCIA ALLA DOMANDA	38
8.7. RIESAMI/RICORSI	38
8.8. CAUSE DI ESCLUSIONE	39
8.9. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI	39
9. NORMATIVA	39



1. FINALITÀ E OBIETTIVI

La misura contribuisce a valorizzare e rafforzare le produzioni di qualità migliorando il loro posizionamento sui mercati, migliorando la competitività del settore agricolo, incrementando le opportunità di lavoro e contribuendo allo sviluppo delle zone rurali. La partecipazione degli agricoltori ai regimi di qualità, in un mercato sempre più complesso e globalizzato, può migliorare l'offerta ai consumatori e rafforzare la competitività delle imprese agricole e agroalimentari con ricadute di sviluppo sui territori di produzione.

La partecipazione ai regimi di qualità induce i produttori a integrarsi tra di loro e a dotarsi di regole comuni per garantire la qualità dei loro prodotti attraverso la condivisione di procedure produttive con standard qualitativi superiori e strutture organizzative aziendali maggiormente competitive ed efficienti.

Dato che la produzione di prodotti qualitativamente superiori comporta il rispetto di vincoli e il sostegno di spese aggiuntive si rende opportuno incentivare le aziende agricole alla partecipazione ai regimi di qualità attraverso il riconoscimento delle relative spese di adesione.

L'operazione sostiene gli agricoltori e loro associazioni che partecipano per la prima volta, dopo la presentazione della domanda di sostegno, o che hanno partecipato per la prima volta nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno, ai regimi di qualità ammissibili ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013 specificati al punto 4.3.

2. RISORSE

Il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio ha stabilito disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e ha modificato, tra gli altri, il regolamento (UE) 1305/2013 per quanto riguarda le risorse e le modalità di applicazione nel biennio di prolungamento del periodo di programmazione 2014-2020. L'articolo 1 del regolamento (UE) 2020/2220, in particolare, stabilisce che i Programmi di sviluppo rurale possano essere prorogati fino al 31 dicembre 2022.

Con Decisione C(2021)7355 del 6 ottobre 2021 la Commissione Europea ha approvato ufficialmente le modifiche per l'estensione del PSR 2014-2020 agli anni 2021 e 2022;

Con la D.G.R. n. 30-4264 del 3/12/2021 è stata recepita la nuova versione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte, da ora denominato Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2022, come da indicazioni della Commissione europea contenente le modifiche approvate con Decisione della Commissione europea C(2021)7355 del 6 ottobre 2021 riguardanti modifiche sia di tipo finanziario che di tipo testuale finalizzate all'estensione del PSR per gli anni 2021 – 2022, tra le quali l'allegato 26 del PSR "Calcolo costi standard M3.1.1."

La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione di questo bando (Misura 3 Azione 3.1.) è fissata in Euro 1.800.000,00 per l'anno 2022. Le risorse inutilizzate nell'ambito del presente bando potranno essere utilizzate come previsto dalla DGR 18 gennaio 2019 n. 10-8306.

3. BENEFICIARI: CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

Il presente bando è riservato agli agricoltori attivi singoli, o loro associazioni nel caso di approccio collettivo, che partecipano per la prima volta dopo la presentazione della domanda di sostegno, o che hanno partecipato per la prima volta nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno, ai regimi di qualità ammissibili ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera a) del regolamento (UE) n.



1305/2013, per un massimo di cinque anni a partire da quello di prima partecipazione con iscrizione allo specifico sistema di controllo.

Il periodo massimo di cinque anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione a un regime di qualità e la data della presentazione della domanda di sostegno nel caso di prima partecipazione a uno o più regimi di qualità anteriormente alla presentazione della domanda di sostegno (ad esempio, trasmissione domanda di sostegno sulla sottomisura 3.1. in data 10/07/2022: la prima adesione al regime di qualità deve essere avvenuta dal 10/07/2018 in poi e chi ha partecipato per la prima volta ai regimi di qualità nel corso dell'anno 2018 può avere la concessione del contributo solo per il bando anno 2022).

Il sostegno per la partecipazione ad un regime di qualità può essere riconosciuto per un massimo di cinque anni, anche non consecutivi, a partire da quello di prima partecipazione con iscrizione allo specifico sistema di controllo (e pagamento del contributo).

Nel caso di domanda presentata in approccio collettivo per associazioni di agricoltori si intendono forme associative che raggruppano, ancorché in forma non esclusiva, agricoltori in attività che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari:

- organizzazioni di produttori e loro associazioni, riconosciute;
- organizzazioni interprofessionali riconosciute;
- gruppi definiti all'art. 3, comma 2, del Reg. UE 1151/2012, compresi i consorzi di tutela delle Dop, Igp e Stg riconosciuti ai sensi della normativa nazionale art. 53 della legge 128/1998 come sostituito dall'art. 14 della legge 526/1999;
- gruppi di produttori indicati all'art. 95 del Reg. UE n. 1308/2013, compresi i consorzi di tutela vitivinicoli riconosciuti ai sensi della normativa nazionale art. 41 della legge n. 238/2016;
- associazioni di produttori biologici e loro raggruppamenti;
- associazioni di produttori agricoli costituite ai sensi della normativa nazionale;
- cooperative agricole e loro consorzi;
- gruppi o associazioni di produttori (associazioni, consorzi) anche in forma temporanea (ATI e ATS) e altre forme associative costituite con atto ad evidenza pubblica.

Si intendono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e del Decreto Ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014. Il requisito di agricoltore attivo dovrà risultare dai dati presenti nel fascicolo aziendale e dovrà essere mantenuto almeno fino alla data di presentazione della domanda di pagamento di saldo.

In caso di presentazione di **domanda con approccio collettivo il requisito di "agricoltore attivo" deve essere posseduto almeno da tutti gli agricoltori presenti nel quadro partecipanti della domanda di sostegno** ed in caso di non rispetto saranno esclusi i singoli produttori non conformi.

Qualora gli imprenditori agricoli, in seguito alla registrazione di una Dop o una Igp precedentemente in protezione transitoria, passino dal sistema di controllo attivato per la protezione transitoria di cui al D.M. N. 12511 del 14/10/2013 a quello attivato per la nuova registrazione, essi sono considerati nuovi partecipanti al regime di qualità, purché siano soddisfatte tutte le condizioni previste dal bando.

Coloro che intendono presentare la domanda di sostegno devono aver costituito il fascicolo aziendale, ai sensi del D.lgs n. 173/98 e del DPR n. 503/99, presso un Centro autorizzato di assistenza in agricoltura (CAA) o presso la Direzione Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte, essersi iscritti all'anagrafe agricola del Piemonte (contestualmente alla costituzione del fascicolo) e aver validato i dati nel 2022.

Nel caso di approccio collettivo per le associazioni di agricoltori l'iscrizione all'Anagrafe deve riguardare anche i singoli imprenditori agricoli elencati nella domanda di sostegno.



Nei confronti dei richiedenti beneficio per la sottomisura 3.1. non devono sussistere condizioni che limitano o escludono, a norma di legge, la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero di percepire contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione Europea, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

I richiedenti successivamente al 19 maggio 2020 non devono essere stati destinatari di provvedimenti di decadenza cui conseguano gli effetti di cui all'articolo 75, comma 1-bis del DPR 445/2000 (decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, recupero delle somme indebitamente percepite, revoca dei benefici già eventualmente erogati e divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza per la dichiarazione non veritiera).

4. OGGETTO DEL SOSTEGNO

4.1. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Il sostegno è relativo ad attività riguardanti produzioni ottenute nel territorio della Regione Piemonte.

Le imprese agricole con sede legale al di fuori del territorio della Regione Piemonte possono presentare domanda di sostegno sulla misura 3.1. per produzioni ottenute su terreni o siti di preparazione/trasformazione ubicati nel territorio della Regione Piemonte, a condizione che siano titolari di un fascicolo aziendale validato nel 2022.

4.2. NUMERO DEI PROGETTI PRESENTABILI

E' ammissibile da parte del richiedente la presentazione di più domande (individuali o delle associazioni a cui appartiene) che, in merito alla tipologia dei regimi di certificazione oggetto del sostegno, devono essere:

- per le certificazioni di prodotto: riferite a produzioni diverse;
- per le certificazioni di processo (es. biologico, SQNPI): riferite a regimi diversi.

Indipendentemente dal numero di domande presentate ogni impresa ammessa ai sensi del presente Bando potrà ricevere un sostegno massimo di euro 3.000,00 per bando.

4.3. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Possono presentare domanda di sostegno coloro che partecipano per la prima volta, **come specificato al paragrafo 3 "Beneficiari: chi può presentare la domanda"**, ad uno o più regimi di qualità di seguito elencati:

A) regimi di qualità ammissibili ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013:

1. Protezione delle indicazioni geografiche - IGP e delle denominazioni d'origine - DOP dei prodotti agricoli e alimentari e delle specialità tradizionali garantite - STG (Regolamento UE 1151/2012).

Le produzioni che possono usufruire del sostegno devono essere iscritte nello specifico registro comunitario (vedere i "Quality products registers" consultabili al seguente indirizzo: <https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register>);



2. Metodo di produzione biologica di prodotti agricoli e indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (Regolamento CE n. 834/2007 abrogato dal Regolamento UE n. 2018/848 del 30 maggio 2018 che si applica dal 1/1/2021).

3. Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo. Vini a denominazione di origine protetta (Regolamento UE n. 1308/2013).

Le produzioni che possono usufruire del sostegno devono essere inserite nel registro comunitario (vedere i “Quality products registers” consultabili al seguente indirizzo: <https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register>);

4. Protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ai sensi del Regolamento CE n. 110/2008.

Le produzioni che possono usufruire del sostegno devono essere inserite nello specifico registro comunitario (vedere i “Quality products registers” consultabili al seguente indirizzo: <https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register>);

5. Protezione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli ai sensi del Regolamento (UE) n. 251/2014

Le produzioni che possono usufruire del sostegno devono essere inserite nello specifico registro comunitario (vedere i “Quality products registers” consultabili al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/register-gi-aromatised-wine-products_en.pdf).

I controlli sulle produzioni di cui ai punti 1 - 5 sono effettuati da organismi di controllo e certificazione indipendenti accreditati secondo le specifiche norme comunitarie.

Per i controlli su produzioni in cui è prevista la adesione al regime di certificazione da parte dei produttori attraverso un gruppo di filiera, anche il soggetto capofiliera è incaricato dall’Organismo di controllo a svolgere le attività di verifica relative al sistema di controllo interno e svolge specifici compiti di verifica sugli operatori aderenti al gruppo di filiera. Tali attività, poiché previste dal piano dei controlli approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, sono riconosciute come valide ai fini del controllo di certificazione.

B) regimi di qualità ammissibili ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera b) del regolamento (UE) n. 1305/2013, riconosciuti dallo Stato italiano, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari:

Detti regimi di qualità sono i seguenti:

1. **sistema di qualità nazionale per la zootecnia (SQNZ)** in base ai disciplinari riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (consultare il seguente indirizzo <https://www.politicheagricole.it/> alla voce “Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia”);
2. **sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI)** (consultare il seguente indirizzo <https://www.reterurale.it/produzioneintegrata> alla voce “Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata”);



I controlli sulle produzioni di cui ai punti 1 - 2 sono effettuati da Organismi di controllo e certificazione (OdC) indipendenti accreditati secondo le specifiche norme comunitarie.

In caso di adesione al regime di certificazione da parte dei produttori attraverso un gruppo di filiera, anche il soggetto capofiliera è incaricato dall'Organismo di controllo a svolgere le attività di verifica relative al sistema di controllo interno e svolge specifici compiti di verifica sugli operatori aderenti al gruppo di filiera. Tali attività, poiché previste dal disciplinare e dal piano dei controlli approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, sono riconosciute come valide ai fini del controllo di certificazione.

C) regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli, ammissibili ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera c) del regolamento (UE) n. 1305/2013, riconosciuti dallo Stato italiano in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari (GU UE N. 2010/C 341/5 del 16/12/2010):

Vista la fiche di misura aggiornata rif. Comunicazione del MIPAAF prot. n. 0159791 del 8/4/2021, la quale prevede al paragrafo 4.2 che "I regimi di qualità ammissibili dovrebbero riguardare esclusivamente i prodotti agricoli e alimentari e non le aziende agricole e/o la loro certificazione ambientale" i regimi facoltativi ammissibili a sostegno per le nuove adesioni consistono nelle certificazioni volontarie di seguito elencate:

- ISO 22005;
- FSSC 22000;
- BRC;
- IFS;
- GLOBALGAP;
- DAP;
- Carbon Foot Print (impronta carbonica)
- Water Foot Print (impronta idrica)
- EQUALITAS
- BIODIVERSITY FRIEND
- VIVA (disciplinare applicato al singolo prodotto)
- indicazione facoltativa "prodotto di montagna", in caso di attivazione di un sistema di certificazione.

Per i produttori già aderenti alla sottomisura 3.1. dai bandi 2016 in poi, i regimi facoltativi ammissibili a sostegno consistono nelle certificazioni volontarie di seguito elencate:

- ISO 9001;
- ISO 14001 – EMAS;
- SA 8000, OHSAS 18001;
- ISO 22000, ISO 22005;
- FSSC 22000;
- BRC;
- IFS;
- GLOBALGAP;
- VIVA;
- DAP;
- Certificazioni internazionali di qualità basate su norme Iso e HACCP (quali ad esempio



- HALAL);
- indicazione facoltativa "prodotto di montagna", in caso di attivazione di un sistema di certificazione.

L'organismo di certificazione deve essere accreditato per la certificazione nel territorio italiano o riconosciuto operativo in Italia sulla base di un accordo di mutuo riconoscimento EA MLA - IAF MLA - ILAC MRA per cui Accredia è firmataria degli accordi.

I regimi facoltativi che facciano riferimento ad altre norme non specificate in tale elenco non esaustivo per essere ammissibili al sostegno dovranno essere valutati dall'ufficio istruttore in base alla documentazione fornita e secondo quanto previsto dalla fiche di misura 3 aggiornata secondo rif. Comunicazione del MIPAAF prot. n. 0159791 del 8/4/2021, paragrafo 4.2.

Con riferimento ai suddetti regimi di qualità, ai fini della considerazione del **requisito di adesione al sostegno** si considera:

1. per le produzioni DOP/IGP/STG, Bevande spiritose, Vini aromatizzati, regimi di qualità riconosciuti dallo Stato Italiano: data di iscrizione al sistema di controllo, successiva alle necessarie attività di verifica documentale e ispettiva da parte dell'OdC;
2. per le produzioni DOC/DOCG: data di iscrizione al sistema di controllo, come da prima **dichiarazione di vendemmia e produzione vinicola e riscontrabile dalle banche dati disponibili**;
3. per le produzioni biologiche: data di emissione del documento giustificativo che attesta che l'azienda soddisfa i requisiti previsti dal Regolamento comunitario, successiva alle necessarie attività di verifica documentale e ispettiva da parte dell'OdC;
4. per le **produzioni** dei sistemi di qualità nazionale per la zootecnia (SQNZ), sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI), sistema di qualità regionale: data di emissione del certificato di conformità, successiva alle necessarie attività di verifica documentale e ispettiva da parte dell'OdC;
5. per i sistemi di certificazione volontari: data di iscrizione al sistema di controllo, successiva alle necessarie attività di verifica documentale e ispettiva da parte dell'OdC.

La verifica sul requisito della "partecipazione a un regime di qualità" è effettuata in relazione al CUAA di ciascuna impresa anche nei casi di approccio collettivo.

Le domande presentate in approccio collettivo devono contenere i dati identificativi degli imprenditori agricoli destinatari dell'attività di certificazione e per ciascuna impresa l'importo delle spese previste per la partecipazione al regime di qualità.

A tal fine le associazioni devono dimostrare di avere apposito mandato dagli agricoltori ad operare, anche finanziariamente, per loro conto per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento.

Il mandato, con dettagliati gli specifici obblighi reciproci, anche previsti specificatamente dal bando, deve essere sottoscritto dai rappresentanti legali dell'impresa agricola. Al momento della presentazione della domanda di sostegno è consentita la trasmissione di una dichiarazione dell'associazione di produttori di aver avuto l'assenso da parte degli agricoltori a richiedere il contributo nell'ambito del bando anno 2022 Operazione 3.1.1. e di impegnarsi a consegnare la suddetta documentazione entro la scadenza della presentazione della domanda di saldo, pena la revoca del contributo eventualmente concesso all'agricoltore.

Il controllo dell'adesione ai regimi di qualità deve essere effettuato tenendo conto dei CUAA dei beneficiari richiedenti e non dei terreni oggetto della specifica certificazione (per cui la verifica dovrà riguardare il CUAA che ha presentato la prima domanda, il quale non deve aver aderito alla specifica certificazione del regime di qualità per cui chiede il sostegno prima dei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno).

Non è ammissibile l'impresa subentrata ad altre che già erano iscritte alla specifica certificazione dei regimi



di qualità prima dei cinque anni precedenti alla presentazione della prima domanda di sostegno - anche nel caso in cui tale subentro preveda un diverso CUA - qualora il rappresentante legale della ditta originaria risulti essere un componente della ditta subentrata.

Inoltre nel caso di voltura di una domanda già ammessa a sostegno nella sottomisura 3.1. ad altro CUA (per subentro o cessione), il numero di anni ammissibili a sostegno considera la sommatoria degli anni relativi ai CUA attuale e al precedente, per cui l'impresa subentrante potrà ottenere il sostegno solo fino alla occorrenza dei 5 anni massimi finanziabili stabiliti dal bando e dalla scheda di misura secondo quanto indicato al paragrafo 3.

4.4. IMPEGNI

L'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione Europea prevede che il sostegno richiesto sia rifiutato o revocato integralmente o parzialmente se non sono rispettati gli impegni.

Con la firma della domanda il beneficiario sottoscrive gli impegni essenziali e accessori che **è obbligatorio rispettare** per ottenere il sostegno pena la revoca totale o parziale del contributo.

4.4.1 IMPEGNI ESSENZIALI

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta il non riuscito raggiungimento degli obiettivi perseguiti e comporta la **decadenza totale** del contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Tutti i beneficiari si impegnano a:

- Mantenere l'adesione al regime di qualità per cui si è stati finanziati almeno fino alla data di presentazione della domanda di pagamento di saldo.
- Mantenere il requisito di agricoltore attivo dalla data di presentazione della domanda di sostegno almeno fino alla data di presentazione della domanda di pagamento di saldo.
- Non richiedere/ottenere altre agevolazioni pubbliche per le spese di certificazione oggetto di sostegno a seguito della presentazione di domanda ai sensi del presente bando.
- Consentire il regolare svolgimento dei controlli amministrativi e aziendali da parte di soggetti incaricati dalla Regione Piemonte o dall'Organismo pagatore ARPEA.
- Realizzare gli interventi nei tempi indicati e presentare la domanda di pagamento di saldo del sostegno non oltre 180 giorni dalla scadenza prevista dal bando, pena la revoca del contributo.

I beneficiari che al momento della presentazione della domanda di sostegno devono ancora aderire per la prima volta ai regimi di qualità si impegnano inoltre ad:

- Ottenere la certificazione per cui si è presentata la domanda di sostegno entro la data di presentazione della domanda di pagamento di saldo, salvo per cause oggettive e dimostrabili non dipendenti dalla volontà del beneficiario che saranno valutate dal settore competente sulla base di una richiesta di proroga.
- Sostenere le spese di certificazione dopo la presentazione della domanda di sostegno. In deroga a quanto previsto nel presente punto, esclusivamente per l'adesione a regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli ammissibili ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera c) del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono ammesse le spese propedeutiche relative al primo anno di adesione ai regimi di qualità, comunque da sostenere successivamente alla data di emanazione del bando.



- Realizzare gli interventi nei tempi indicati e presentare la domanda di pagamento del sostegno non oltre 180 giorni dalla scadenza prevista dal bando, pena la revoca del contributo.

.4.4.2 IMPEGNI ACCESSORI

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta una **decadenza parziale** dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

I beneficiari si impegnano a:

- Realizzare gli interventi nei tempi indicati e presentare la domanda di pagamento di saldo del sostegno entro la scadenza prevista dal bando, o nei 180 gg successivi con applicazione delle riduzioni di cui al paragrafo 8.4.3.

4.5. CRITERI DI SELEZIONE

La domanda di sostegno sarà valutata in merito alle condizioni di ammissibilità di cui al punto 4.3, , anche attraverso la valutazione della documentazione allegata alla stessa domanda, e a seguito di applicazione dei criteri di selezione su elencati verrà attribuito il relativo punteggio e inserita nella graduatoria di merito.

Ai fini della formazione della graduatoria le domande presentate in approccio collettivo sono valutate con riferimento alle caratteristiche delle imprese elencate, che entreranno singolarmente nella graduatoria stessa.

In relazione al principio di selezione 1 - priorità tra regimi di qualità qualora le imprese presentino domanda per più regimi di qualità, sono inserite in graduatoria assegnando, con riferimento alla domanda, il punteggio del regime a maggiore punteggio.

In relazione al principio di selezione 2 – regimi di qualità caratterizzati da maggior sostenibilità ambientale - il punteggio sarà assegnato esclusivamente nell'ambito della stessa domanda per l'adesione a regimi diversi da quelli elencati nel principio di selezione 1, purché caratterizzati da un forte contenuto di sostenibilità ambientale (biologico, SQNPI, Regimi facoltativi con caratteristiche di sostenibilità ambientale).

In relazione al principio di selezione 3 - prodotti con maggiori bisogni in termini di certificazione - il punteggio sarà assegnato sulla base della classificazione OTE dell'azienda riferita al comparto zootecnico - ortofrutticolo/cerealicolo al momento della data di presentazione della domanda di sostegno;

In relazione al principio di selezione 4 - adesione ad altri tipi di operazione - il punteggio sarà assegnato esclusivamente sulla base delle operazioni già attivate e delle domande di sostegno presentate (e non oggetto di rinuncia) entro la data di presentazione della domanda relativa al presente Bando.

In relazione al principio di selezione 5 - approcci collettivi - il punteggio sarà assegnato qualora la domanda di sostegno sia presentata da una associazione in approccio collettivo o all'interno di un progetto integrato di filiera.

A parità di punteggio, sarà data priorità alla domanda che è stata presentata precedentemente (fa fede la data di presentazione telematica su Sistema Piemonte).

Il punteggio massimo conseguibile è pari a 55 punti e quello minimo conseguibile è pari a 15 punti.

Le domande che alla fine di tutte le fasi dell'istruttoria non raggiungono il punteggio minimo non saranno ammesse al sostegno.



MISURA 3 - SOTTOMISURA 3.1 SOSTEGNO ALLA NUOVA ADESIONE A REGIMI DI QUALITA'

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche	Punteggio massimo attribuibile al criterio
individuazione di priorità tra regimi di qualità, privilegiando nell'ordine i regimi di qualità di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a) del Reg. UE 1305/2013 e quelli di cui alla lettera b)	nuova adesione ai sistemi di qualità:	non cumulabile	
	Dop/IGP/Doc/docg		30
	Biologico		30
	Sistema di qualità nazionale zootecnia		20
	sistema di qualità nazionale produzione integrata		20
	sistemi di qualità regionali		20
	bevande spiritose/vini aromatizzati		10
	sistemi di certificazione volontari		10
Regimi di qualità caratterizzati da maggior sostenibilità ambientale	nuova adesione a sistemi di qualità caratterizzati da sostenibilità ambientale (differenti dai precedenti)	criterio che da un punteggio aggiuntivo al precedente	5
prodotti con maggiori fabbisogni in termini di certificazione	comparti caratterizzati da bassa incidenza di certificazioni lettera (a) reg. 1305/2013	sulla base della classificazione OTE dell'azienda	
	comparto zootecnico		5
	comparto ortofrutticolo/cerealicolo		5
adesioni ad altri tipi di operazione	Il beneficiario aderisce ad almeno una delle operazioni inerenti le misure: 3.2, 4.1, 4.2, 16.4		5
approcci collettivi	La domanda si inserisce in un progetto di qualificazione delle produzioni anche attraverso l'integrazione di filiera nell'ambito di Bandi finalizzati.		10
		punteggio max	55
		punteggio minimo	15



4.6. INTERVENTI AMMISSIBILI

La spesa ammessa riguarda l'importo delle spese dell'impresa agricola nei confronti di:

- organismi di certificazione e/o organismi di controllo per l'accesso e la partecipazione al sistema di qualità,
- soggetti, incaricati dall'Organismo di Controllo, che svolgono le attività di verifica relative al sistema di controllo interno sugli operatori del gruppo di filiera, sulla base di un piano dei controlli approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (ad esempio sistema di qualità DOP/IGP, sistema di qualità nazionale per la zootecnia (SQNZ), in base ai disciplinari riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali o ai piani di controllo approvati, nonché sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI)).

Con la D.G.R. n. 30-4264 del 3/12/2021 è stata recepita la nuova versione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte, denominato Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2022, come da indicazioni della Commissione europea contenente le modifiche approvate con Decisione della Commissione europea C(2021)7355 del 6 ottobre 2021 riguardanti anche le modifiche di cui all'allegato 26 del PSR "Calcolo costi standard M 3.1.1."

Nell'ambito del bando anno 2022 la spesa preventivata può essere definita in due modi:

- rimborso di costi definiti in base a tabelle standard di costi unitari (articolo 67, comma 1, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013) **per il regime biologico** (ad eccezione delle domande presentate da *soggetti collettivi con sola attività di trasformazione biologica* e dei *nuovi aderenti al regime biologico* che devono definirla secondo i costi ammissibili effettivamente sostenuti);
- rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti (articolo 67, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013) **per tutti gli altri regimi di qualità**.

4.6.1. Applicazione costi semplificati sulla base delle tabelle standard di costi unitari - regime biologico

Per le domande presentate per **il regime biologico** (ad eccezione delle domande presentate da *soggetti collettivi con sola attività di trasformazione biologica* e dei *nuovi aderenti al regime di qualità biologico* che devono utilizzare i costi ammissibili effettivamente sostenuti) dovranno essere applicati i costi semplificati sulla base delle tabelle standard di costi unitari.

Per l'annualità 2022 è stata predisposta direttamente su Sistemapiemonte una **procedura che calcola durante la predisposizione della domanda di sostegno il contributo richiesto** sulla base della Anagrafe Agricola regionale e della situazione della dichiarazione validata più recente.

E' quindi necessario al momento della presentazione della domanda di sostegno su Sistemapiemonte selezionare la **modalità "con costo standard"**.

Occorre anche indicare nella **Tipologia** se si tratta di attività biologica di **Produzione, Trasformazione o Produzione e Trasformazione**.

A seguito della identificazione del CUA il sistema carica in automatico le particelle e gli allevamenti legati al partecipante selezionato presenti nell'ultima dichiarazione di consistenza aziendale in anagrafe agricola e imposta in automatico l'importo in base ai costi standard.



Per quanto riguarda gli interventi legati alle colture biologiche, il sistema individua da anagrafe la superficie utilizzata, in riferimento alla dichiarazione di consistenza memorizzata nella base dati all'atto dell'identificazione del CUA / partecipante a cui si riferisce l'intervento.

In base al valore della superficie utilizzata ricavato e al costo standard previsto per il tipo di coltura associata all'intervento, il sistema calcola e imposta in automatico l'importo dell'intervento.

Analogamente avviene per quanto riguarda gli interventi legati agli allevamenti e alle apicolture, considerando gli UBA e il numero di arnie al posto della superficie utilizzata.

La localizzazione degli interventi legati alle colture, viene determinata in automatico, impostando tutte le particelle ricavate da anagrafe attinenti l'intervento considerato, ma mediante la funzionalità di [Localizzazione intervento](#) è possibile escludere manualmente le particelle non interessate dall'intervento biologico.

Analogamente, i capi e le arnie degli interventi legati agli allevamenti e alle apicolture sono determinati in automatico estraendo tutti i potenziali allevamenti e le apicolture ricavate da anagrafe e attinenti l'intervento, ma devono essere impostati escludendo le categorie e le sottocategorie non attinenti ed eventualmente variandone in sola diminuzione la quantità, mediante la funzionalità [Allevamenti intervento](#).

In particolare sarà necessario per gli allevamenti, in base all'orientamento produttivo, specificare e distinguere il numero di capi riferiti agli allevamenti da carne (per cui sarà corretto lasciare l'imputazione all'intervento CARNI FRESCHE, se sono le carni ad essere certificate), in alternativa rispetto ai capi riferiti agli allevamenti da latte o finalizzati ad altre produzioni, se le altre produzioni sono certificate, per cui sarà corretto lasciare imputati i capi solo agli altri interventi, ad esempio: ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE / PRODOTTI LATTIERO-CASEARI / PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI CARNE / GRASSI ANIMALI.

E' necessario inserire, oltre agli interventi riferiti alle specifiche categorie merceologiche, anche l'intervento relativo al costo fisso di € 155,74 (intervento individuabile mediante il **Tipo intervento: Tariffa fissa per produzione e/o trasformazione**).

In particolare, per ogni partecipante che aderisce al sostegno per gestione costi standard, in base alla casistica in cui ricade (sola produzione, sola trasformazione o entrambe) devono essere rispettati i seguenti criteri di compilazione della domanda sulla base delle tabelle dei costi standard:

A. Per ciascun partecipante che risulti abilitato alla sola produzione biologica, deve esistere in domanda l'intervento **Tariffa fissa per produzione** avente come importo **€ 115,74** integrato con la differenza tra € 240,00 e l'importo impostato sugli interventi associati al partecipante e con costo standard variabile legati alle specifiche categorie merceologiche, in modo da garantire che in domanda risulti complessivamente una **richiesta di almeno € 240,00 per ogni partecipante**.

B. Per ciascun partecipante che risulti abilitato alla sola trasformazione biologica, deve esistere in domanda l'intervento **Tariffa fissa per trasformazione** impostando come **importo il minimo previsto pari a € 240,00**.

C. Per ciascun partecipante che risulti abilitato sia alla produzione che alla trasformazione biologica, devono esistere in domanda l'intervento **Tariffa fissa per produzione** avente come **importo € 115,74** integrato con la differenza tra € 240,00 e l'importo impostato sugli interventi associati al partecipante e con costo standard variabile. Deve esistere inoltre l'intervento **Tariffa fissa per trasformazione**, avente come **importo € 115,74**, in modo da garantire che in domanda risulti complessivamente **una richiesta di almeno € 355,74 per ogni partecipante**.



4.6.2. Rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati

Per le domande presentate:

- su tutti i regimi di qualità, tranne il biologico;
- per il regime biologico da parte di *soggetti collettivi con sola attività di trasformazione biologica*;
- per il regime biologico da parte di *nuovi aderenti al regime*.

si applicherà il metodo basato sul rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati.

Al momento della presentazione della domanda di sostegno su Sistemapiemonte sarà necessario selezionare la modalità "con costo reale".

La spesa ammessa equivale all'importo delle spese sostenute dall'impresa agricola nei confronti degli organismi di certificazione e/o organismi di controllo per l'accesso e la partecipazione al sistema di qualità.

In caso di adesione al regime di certificazione da parte dei produttori attraverso un gruppo di filiera tra le spese di certificazione sono ammissibili anche le spese sostenute verso il soggetto, incaricato dall'Organismo di Controllo, che svolge le attività di verifica relative al sistema di controllo interno sugli operatori del gruppo di filiera, sulla base di un piano dei controlli approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Tale impostazione è ammissibile per esempio nel caso del sistema di qualità DOP/IGP e nel caso del sistema di qualità nazionale per la zootecnia (SQNZ), in base ai disciplinari riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali o ai piani di controllo approvati, nonché per il sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI). In tal caso la sommatoria delle spese riconosciute come ammissibili verso l'organismo di controllo scelto e verso l'eventuale soggetto incaricato a svolgere le attività di verifica relative al sistema di controllo interno non potrà superare l'importo stabilito per la forma di adesione al sistema di certificazione in qualità di singolo operatore (cioè non inserito in gruppo di filiera). La scelta dell'organismo di controllo deve essere effettuata sulla base di un confronto fra tre preventivi formulati in base ai tariffari, tranne nel caso in cui l'organismo di controllo sia individuato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

La spesa per le verifiche effettuate dal soggetto incaricato a svolgere le attività di verifica relative al sistema di controllo interno saranno inoltre ammissibili solo nei limiti dell'importo minimo calcolato sulla spesa per l'adesione individuale riportata nei tre preventivi degli organismi di certificazione presentati per la dimostrazione della congruità della spesa (o nel caso di individuazione di uno specifico organismo di certificazione da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali nell'unico preventivo).

Le attività di verifica relative al sistema di controllo interno dovranno essere quelle previste dal piano dei controlli approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dovranno essere ben specificate nella documentazione allegata alla domanda di sostegno e non dovranno sovrapporsi alle normali attività di autocontrollo (cioè attività che ogni operatore deve compiere nella propria struttura per dare evidenza di conformità).

Si specifica che il soggetto incaricato a svolgere le attività di verifica relative al sistema di controllo interno non può essere anche il beneficiario della domanda di sostegno (quale soggetto collettivo).



Le spese ammissibili devono essere:

- di competenza dell'**anno solare 2022**, cioè riferite al **periodo dal 1/1/2022 al 31/12/2022**, per i soggetti che già aderivano ai regimi di qualità al momento della presentazione della domanda di sostegno;

oppure

- **sostenute dopo la presentazione della domanda di sostegno**, per coloro che devono ancora aderire ai regimi di qualità al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Sono inoltre ammissibili, solo relativamente alla adesione a regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli ammissibili ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera c) del regolamento (UE) n. 1305/2013, le spese propedeutiche relative al primo anno di adesione ai regimi di qualità dei produttori, purché sostenute successivamente alla data di emanazione del bando. Le spese propedeutiche ammissibili sono quelle relative a:

- realizzazione modulistica di sistema;
- avviamento sistema e compilazione moduli registrazioni;
- affiancamento durante la visita di certificazione da parte di ente terzo.

Tutte le spese devono essere pagate entro la presentazione della domanda di pagamento di saldo, pena l'inammissibilità della spesa stessa.

4.7. INTERVENTI NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili le spese sostenute per la certificazione di produzioni ottenute o preparate/trasformate al di fuori del territorio della Regione Piemonte, anche se addebitati a imprese con sede legale in Regione Piemonte.

Non sono ammissibili:

- le spese legate alla riduzione del periodo di conversione per il regime dei prodotti biologici;
- i costi di certificazione per la verifica del rispetto degli standard dell'agricoltura biologica extra-UE.

4.8. IMPORTO DEL SOSTEGNO

Il sostegno è erogato come contributo in conto capitale concesso a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale, in base ai costi semplificati o in base alle spese di certificazione realmente sostenute (nei confronti degli organismi di certificazione e/o organismi di controllo per l'accesso e la partecipazione al sistema di qualità), a seconda della diversa tipologia di domanda presentata.

Il sostegno è concesso per un importo corrispondente a quello calcolato per la partecipazione ai regimi di qualità di cui al punto 4.3, per un importo concedibile **da un minimo di 40,00 Euro fino ad un massimo di 3.000,00 per bando per azienda**, indipendentemente dal numero di regimi di qualità ai quali essa partecipa e dall'entità complessiva della spesa dichiarata.

Il sostegno per la partecipazione ad un regime di qualità può essere riconosciuto per un massimo di cinque anni, anche non consecutivi, a partire da quello di prima partecipazione con iscrizione allo specifico sistema di controllo (e pagamento del contributo).



Il periodo massimo di cinque anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione a un regime di qualità e la data della presentazione della domanda di sostegno nel caso di prima partecipazione a uno o più regimi di qualità anteriormente alla presentazione della domanda di sostegno (ad esempio, trasmissione domanda di sostegno sulla sottomisura 3.1. in data 10/07/2022: la prima adesione al regime di qualità deve essere avvenuta dal 10/07/2018 in poi e chi ha partecipato per la prima volta ai regimi di qualità nel corso dell'anno 2018 può avere la concessione del contributo solo per il bando anno 2022).

Per le domande presentate in approccio collettivo il massimale di Euro 3.000,00 è da intendersi riferito ad ogni impresa agricola individuata ai fini dell'approccio collettivo.

Tutte le spese devono essere pagate entro la presentazione della domanda di pagamento di saldo, pena l'inammissibilità della spesa stessa.

In caso di adesione al regime di certificazione da parte dei produttori attraverso un gruppo di filiera tra le spese di certificazione sono ammissibili anche le spese sostenute verso il soggetto, incaricato dall'Organismo di Controllo, che svolge le attività di verifica relative al sistema di controllo interno sugli operatori del gruppo di filiera, sulla base di un piano dei controlli approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Tale impostazione è ammissibile per esempio nel caso del sistema di qualità DOP/IGP e nel caso del sistema di qualità nazionale per la zootecnia (SQNZ), in base ai disciplinari riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali o ai piani di controllo approvati, nonché per il sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI). In tal caso la sommatoria delle spese riconosciute come ammissibili verso l'organismo di controllo scelto e verso l'eventuale soggetto incaricato a svolgere le attività di verifica relative al sistema di controllo interno non potrà superare l'importo stabilito per la forma di adesione al sistema di certificazione in qualità di singolo operatore (cioè non inserito in gruppo di filiera). La scelta dell'organismo di controllo deve essere effettuata sulla base di un confronto fra tre preventivi formulati in base ai tariffari, tranne nel caso in cui l'organismo di controllo sia individuato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

La spesa per le verifiche effettuate dal soggetto incaricato a svolgere le attività di verifica relative al sistema di controllo interno saranno inoltre ammissibili solo nei limiti dell'importo minimo calcolato sulla spesa per l'adesione individuale riportata nei tre preventivi degli organismi di certificazione presentati per la dimostrazione della congruità della spesa (o nel caso di individuazione di uno specifico organismo di certificazione da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali nell'unico preventivo).

Le attività di verifica relative al sistema di controllo interno dovranno essere quelle previste dal piano dei controlli approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dovranno essere ben specificate nella documentazione allegata alla domanda di sostegno e non dovranno sovrapporsi alle normali attività di autocontrollo (cioè attività che ogni operatore deve compiere nella propria struttura per dare evidenza di conformità).

4.9. TERMINE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Il richiedente deve, in caso di adesione al regime di qualità successivamente alla presentazione della domanda di sostegno per la sottomisura 3.1. **ottenere la certificazione entro la data di presentazione della domanda di pagamento del saldo**, salvo per cause oggettive e dimostrabili non dipendenti dalla volontà del beneficiario che saranno valutate dal Settore Attuazione dei programmi regionali relativi ai servizi di sviluppo.

In tutti i casi l'adesione al regime di qualità oggetto della domanda di sostegno deve essere mantenuta almeno fino alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.



Le spese ammissibili devono essere pagate entro la presentazione della domanda di pagamento ("**data termine rendicontazione**"). Ai fini istruttori per "**data di fine lavori**" si intende il 31/12/2022, cioè il termine di ammissibilità delle spese di certificazione.

La domanda di pagamento del saldo relativa alle spese di certificazione sostenute, deve pervenire esclusivamente in maniera informatizzata, corredata dalla documentazione prevista, **entro e non oltre il 31/03/2023 ore 23.59.59**, che sarà considerata la "**data termine rendicontazione**".

4.10. SPESE AMMISSIBILI AL SOSTEGNO

Le spese ammissibili al sostegno sono quelle relative all'assoggettamento agli specifici piani di controllo sulla filiera, previsti per il conseguimento dei requisiti di conformità e/o certificazione del metodo o del disciplinare di produzione:

- spesa per l'iscrizione al sistema di controllo;
- spesa per la quota annua fissa per l'attività di certificazione;
- spesa per la quota annua variabile per l'attività di certificazione (in misura proporzionale al quantitativo di prodotto certificato);
- spesa per le analisi richieste previste dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli dell'organismo di controllo;
- spesa per le verifiche ispettive aggiuntive formalmente richieste dall'organismo di controllo tranne quelle di carattere sanzionatorio;
- spesa per le attività del soggetto incaricato a svolgere le attività di verifica relative al sistema di controllo interno, previste dal disciplinare e dal piano dei controlli, per i sistemi DOP/IGP, SQNPI e SQNZ o eventuali altri regimi approvati, come precisato al paragrafo 4.6;
- spesa per analisi in autocontrollo, svolte in laboratori accreditati, necessarie per la certificazione come previsto dai piani di controllo obbligatori;
- spese propedeutiche del primo anno di adesione esclusivamente per i regimi facoltativi di certificazione relative a:
 - realizzazione modulistica di sistema.
 - avviamento sistema e compilazione moduli registrazioni.
 - affiancamento durante la visita di certificazione da parte di ente terzo.

Le spese di certificazione per le Dop e Igp in protezione nazionale transitoria non sono ammissibili a contributo.

In caso di domande in approccio collettivo i preventivi, i documenti contabili emessi dagli organismi di certificazione e le relative quietanze devono essere intestati all'associazione che presenta la domanda di sostegno.

Sono inoltre ammissibili, solo relativamente alla adesione a regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli ammissibili ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera c) del regolamento (UE) n. 1305/2013, le spese propedeutiche relative al primo anno di adesione ai regimi di qualità, comunque da sostenere successivamente alla data di emanazione del bando. Le spese propedeutiche ammissibili sono quelle relative a:

- realizzazione modulistica di sistema.
- avviamento sistema e compilazione moduli registrazioni.
- affiancamento durante la visita di certificazione da parte di ente terzo.

Tale spesa è ammissibile per un importo pari al massimo a quello imputabile alle spese sostenute per l'organismo di certificazione scelto (fatte salve le eventuali spese di analisi che sono invece considerate totalmente ammissibili se pertinenti).

Tali spese dovranno essere riferite strettamente alla nuova adesione al regime facoltativo di certificazione dei prodotti agricoli ed essere regolarmente documentate in sede di presentazione della domanda di pagamento di saldo con fattura (come da paragrafo 8.1.) e definizione puntuale di costo orario / data / durata e



oggetto della prestazione (suddivise per ogni azienda in caso di domande collettive). Tali spese saranno verificabili e valutate dalla Regione in sede di istruttoria.

Non sono ammissibili le spese sostenute per l'ordinaria attività di autocontrollo svolta da parte del beneficiario stesso e non richiesta dal piano dei controlli.

Non è ammissibile l'IVA, tranne che per le forme associate di produttori che presentano le domande in appoggio collettivo le quali, in base a quanto previsto dall'art. 69, comma 3 lettera c) del Reg. (UE) n. 1303/2013, all'interno delle voci di costo di cui agli interventi ammissibili potranno ricomprendere l'imposta sul valore aggiunto (IVA) esclusivamente nel caso in cui non sia recuperabile in base al regime contabile in essere per l'anno di emissione della fattura. La non detrazione anche parziale dell'IVA deve essere oggetto di una adeguata dichiarazione da parte del soggetto che presta l'assistenza fiscale al richiedente sia in sede di presentazione della domanda di sostegno sia in sede di presentazione della domanda di pagamento. Tale condizione potrà essere oggetto di successive verifiche delle dichiarazioni IVA nelle fasi di controllo amministrativo e in loco o nel caso in cui non sia ancora possibile effettuarla puntualmente anche successivamente alla liquidazione del contributo con la previsione del recupero dell'eventuale contributo erogato in eccesso.

4.11. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il beneficiario, dovrà poter dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti una domanda approvata, con documenti relativi alla tracciabilità dei pagamenti intestati allo stesso, utilizzando le seguenti modalità:

- **Bonifico o ricevuta bancaria (Riba):** il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "**home banking**", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa **dell'estratto conto** riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione;
- **Assegno.** Tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca **l'estratto conto** rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
- **Carta di credito e/o bancomat.** Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate, tranne per quelle carte alle quali è associato un conto corrente, dal quale si può evincere la tracciabilità dei pagamenti mediante apposito estratto conto.
- **Bollettino postale effettuato tramite CONTO CORRENTE POSTALE O BANCOMAT / CARTA DI CREDITO.** Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto dell'istituto di credito di appoggio in originale (o in copia, con allegata fotocopia della carta di identità del beneficiario) riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
- **Vaglia postale.** Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia **effettuata tramite CONTO CORRENTE POSTALE** e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere ri-



portati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

- **MAV** (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).
- **Pagamenti effettuati tramite il modello F24** relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

Tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del contributo (persona o ente/azienda privata) e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante. Le spese potranno quindi essere sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati (o cointestati) al beneficiario. **Non sono pertanto ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi o in caso di società.**

In caso di **associazione di produttori e di ATI/ATS** i pagamenti devono essere effettuati rispettivamente dall'associazione di produttori e dal capofila, beneficiari del contributo.

Il pagamento in contanti è consentito solo nel caso di pagamenti tramite bollettino postale prestampato dall'Organismo di Controllo intestato al beneficiario.

La documentazione relativa ai pagamenti dovrà essere obbligatoriamente allegata alla domanda di pagamento per le domande presentate con la modalità costi reali.

La documentazione relativa ai pagamenti dovrà in ogni caso essere mantenuta a disposizione presso la sede ed esibita in caso di eventuali controlli a campione, anche nel caso delle domande presentate con la modalità costi standard.

5. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Fase di approvazione della graduatoria provvisoria

Entro 60 gg dalla data di ricevimento della comunicazione della graduatoria informatica provvisoria da parte del Consorzio per il Sistema Informativo (CSI Piemonte) il Settore Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità della Direzione Agricoltura e Cibo approverà con Determinazione Dirigenziale una graduatoria provvisoria delle domande potenzialmente ammissibili, in base ai dati indicati nelle domande medesime e/o nel fascicolo aziendale, facendo riferimento ai punteggi ed al metodo di calcolo indicati al paragrafo CRITERI DI SELEZIONE del bando, finalizzata a individuare le domande superiori al punteggio minimo stabilito dal paragrafo 4.5.

E' possibile la valutazione da parte del Settore Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità della Direzione Agricoltura e Cibo di ammettere alla successiva fase istruttoria le domande che al momento della predisposizione della graduatoria provvisoria non hanno il punteggio minimo di 15 punti ma che potrebbero raggiungere tale punteggio minimo a seguito di un approfondimento istruttorio relativo ai criteri di selezione n. 3 e n. 2, non desumibili con certezza al momento della redazione della graduatoria provvisoria sulla base dei dati indicati nelle domande medesime e/o nel fascicolo aziendale. Tale valutazione



di ammissibilità all'istruttoria verrà evidenziata in modo specifico nella Determinazione Dirigenziale di approvazione della graduatoria provvisoria.

Ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. e della legge regionale 14/2014 il Responsabile dei procedimenti connessi alla presente fase del bando è il Responsabile pro-tempore del Settore Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità della Direzione Agricoltura e Cibo.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Responsabile pro-tempore del Settore Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità della Direzione Agricoltura e Cibo.

Fase di istruttoria delle domande inserite nella graduatoria provvisoria

Successivamente alla approvazione della graduatoria da parte del Settore Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità della Direzione Agricoltura e Cibo il Settore Attuazione dei programmi regionali relativi ai servizi di sviluppo provvederà, entro 120 giorni, a istruire e valutare la documentazione allegata alla domanda e a definire o eventualmente a ridefinire il punteggio di priorità, anche in aumento, di ogni domanda in base alle risultanze dell'istruttoria.

Gli uffici, in base alle risultanze dell'istruttoria effettuata, provvederanno a respingere le domande che risulteranno non ammissibili e ad ammettere al sostegno le domande ammissibili, in ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse messe a bando.

Le domande che per effetto del ridimensionamento del punteggio di priorità dovessero scendere al di sotto dei 15 punti, punteggio limite della graduatoria, non saranno ammesse al sostegno.

Ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990 e s.m.i e dell'art.17 della L.R. 14/2014, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto parziale o totale, il richiedente beneficio può presentare per iscritto proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Tali osservazioni devono essere presentate sul portale SIAP attraverso l'apposito servizio on-line del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) "PSR 2014-2020 - Procedimenti" pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it nella sezione "Agricoltura - Finanziamenti, contributi e certificazioni" utilizzando l'apposita fase "Controdeduzioni al preavviso di rigetto".

In tale caso la comunicazione interrompe i termini di conclusione del procedimento amministrativo che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni, o in mancanza, dalla scadenza del termine indicato.

In caso di eventuale mancato accoglimento delle osservazioni ricevute viene data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. e della legge regionale 14/2014 il Responsabile dei procedimenti connessi al presente bando è il Responsabile pro-tempore del Settore Attuazione programmi regionali relativi ai servizi di sviluppo.

Settore A1712C – ATTUAZIONE PROGRAMMI REGIONALI RELATIVI AI SERVIZI DI SVILUPPO

Via Viotti, 8 – 10121 Torino

Tel: 011/43221102

PEC: servizidisviluppo@cert.regione.piemonte.it

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è Vittorio Bosser Peverelli e-mail vittorio.bosserpeverelli@regione.piemonte.it



Fase di approvazione degli elenchi delle domande istruite

Successivamente alla conclusione dell'istruttoria del Settore Attuazione programmi regionali relativi ai servizi di sviluppo, entro 45 giorni dal ricevimento dell'elenco regionale da parte del Consorzio per il Sistema Informativo (CSI Piemonte) delle domande istruite dagli uffici completo di punteggi e importi, il dirigente del Settore Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità della Direzione Agricoltura e Cibo, responsabile del procedimento connesso alla presente fase ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. e della legge regionale 14/2014 approva:

- l'elenco in ordine decrescente di punteggio delle domande istruite con esito positivo con l'indicazione del punteggio totale assegnato e dell'importo totale dell'investimento ammissibile a contributo fino ad esaurimento delle risorse messe a bando;
- l'elenco delle domande di sostegno istruite con esito negativo.

Gli elenchi delle domande istruite a sostegno sono comunicati mediante pubblicazione sul BU della Regione Piemonte nonché alla pagina dedicata alla sottomisura 3.1 del PSR regionale.

6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

6.1 CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Coloro che intendono presentare la domanda di sostegno devono aver costituito il fascicolo aziendale, ai sensi del D.lgs n. 173/98 e del DPR n. 503/99.

Il fascicolo aziendale è costituito contestualmente alla prima registrazione in anagrafe.

A tal fine i soggetti possono rivolgersi ad un Centro Autorizzato di assistenza in Agricoltura (CAA) che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il beneficiario all'Anagrafe agricola del Piemonte (i CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione) o in alternativa rivolgersi direttamente alla Direzione Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte.

I dati del fascicolo per poter presentare la domanda devono essere stati validati nel 2022. Nel fascicolo aziendale dovrà inoltre essere inserito l'indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) della azienda agricola, se non ancora presente.

Le domande di sostegno dovranno essere compilate e trasmesse esclusivamente attraverso l'apposito servizio on-line del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) "PSR 2014-2020 - Procedimenti", pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione "Agricoltura - Finanziamenti, contributi e certificazioni".

Le domande possono essere presentate per il tramite del CAA mandatario, presso il quale è stato depositato il fascicolo aziendale, o in proprio dal titolare o legale rappresentante dell'impresa.

Per accedere al servizio il titolare deve essere in possesso di una carta nazionale dei servizi (CNS) o delle credenziali di accesso (username e password) rilasciate a seguito di registrazione al portale www.sistemapiemonte.it. Se si è già in possesso di credenziali di accesso precedentemente acquisite per accedere ad altri servizi di Sistema Piemonte, non occorre ripetere la registrazione.

Il sistema abbinerà automaticamente il titolare alla propria azienda e presenterà un modello di domanda precompilato con le informazioni registrate in anagrafe che dovranno essere integrate con i dati specifici



Alla domanda telematica dovranno essere allegati i documenti indicati nei segg. Paragrafi 6.1.1. e 6.1.2. in formato digitale o mediante scansione, utilizzando l'apposita funzione di upload (file PDF con dimensione massima del singolo file a 20MBYTE).

6.1.1. Presentazione della domanda con applicazione costi semplificati sulla base delle tabelle standard di costi unitari – regime biologico

Per le domande presentate per il **regime biologico** (ad eccezione delle domande presentate da *soggetti collettivi con sola attività di trasformazione biologica* e dei *nuovi aderenti al regime di qualità biologico* che devono utilizzare i costi ammissibili effettivamente sostenuti) non sarà necessario allegare alcuna documentazione in caso di presentazione di domanda singola.

In caso di domanda collettiva dovranno essere allegati i documenti di cui al paragrafo 6.1.3.

6.1.2. Presentazione della domanda con il metodo del rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati

Per le domande presentate:

- su tutti i regimi di qualità, tranne il biologico;
- per il regime biologico da parte di *soggetti collettivi con sola attività di trasformazione biologica*;
- per il regime biologico da parte di *nuovi aderenti al regime*;

alla domanda di sostegno dovranno essere allegati:

Preventivo/i: necessari per la stima dei costi e la verifica della loro congruità, devono essere intestati al beneficiario, nel caso di associazione di produttori con presentazione domanda in approccio collettivo all'associazione e nel caso di ATI/ATS al capofila e devono essere confrontabili. In caso di presentazione della domanda con approccio collettivo sarà necessario che i preventivi abbiano l'indicazione della spesa preventivata per ogni singolo produttore identificato, con identificazione della sua denominazione e del suo CUA.

E' necessario in particolare allegare:

- Proposta di contratto, se l'organismo di certificazione è individuato per il regime di qualità dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali **(DOP, IGP, DOC, DOCG)**. In via del tutto eccezionale per i casi per cui viene dimostrato che non è stato possibile fornire la proposta di contratto, è possibile verificare la ragionevolezza del costo con il metodo di cui alla lettera b) paragrafo 2.3 delle Linee guida del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020, cioè attraverso l'adozione di un listino dei prezzi vigenti di mercato dell'organismo di certificazione e di un prospetto analitico che dimostri il calcolo che determina l'importo dell'intervento preventivato sulla base della sua applicazione.
- Un solo preventivo (con eventuale copia della richiesta di preventivo) per i regimi di certificazione **STG, BIOLOGICO, SQNZ, SQNPI** se il richiedente aveva già dimostrato la congruità della spesa negli anni precedenti e non c'è cambio del fornitore scelto o incremento della spesa motivato; tre preventivi negli altri casi (con eventuale copia delle richieste di preventivo inviate) e motivazione della scelta del fornitore nel caso non sia quello con l'importo minore; **il**



preventivo nei casi di regimi con possibile adesione collettiva o individuale dovrà prevedere entrambe le tariffe.

- **un preventivo del soggetto incaricato a svolgere le attività di verifica relative al sistema di controllo interno** per i regimi di certificazione in cui è riconosciuto dall'Organismo di Controllo sulla base di un piano dei controlli approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, per i compiti di verifica e controllo sugli operatori del gruppo di filiera; si richiede documentazione da cui risulti l'incarico a svolgere le attività di verifica conferito da parte dell'organismo di controllo.
- Tre preventivi per i **regimi di certificazione volontari**, per cui non è presente autorizzazione / individuazione degli organismi di certificazione da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. In tale caso è necessario anche allegare copia della eventuale richiesta dei preventivi inviata dal beneficiario (e breve motivazione del fornitore scelto nel caso non sia quello con l'importo minore). Sono inoltre necessari tre preventivi e eventuale richiesta dei preventivi anche per l'eventuale costo riferito a spese propedeutiche relative al primo anno di adesione ai regimi di certificazione volontaria (con esplicitazione della motivazione della scelta del fornitore nel caso non sia quello con l'importo minore).
- Tre preventivi per **analisi** non comprese nei controlli obbligatori inseriti nei piani di controllo (a seguito richiesta ufficiale dell'organismo di certificazione), con esplicitazione della motivazione della scelta del fornitore nel caso non sia quello con l'importo minore. I laboratori che certificano le analisi devono essere stati autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

In caso di ammissione a sostegno nell'ambito della sottomisura 3.1. negli anni precedenti al 2022, qualora il preventivo del fornitore scelto fornito avesse già previsto le tariffe per gli anni successivi, e non ci sia stato cambio del fornitore né incremento di spesa non motivato, è possibile ritenere sufficiente e ammissibile tale preventivo già presentato.

Per i richiedenti beneficio che hanno già aderito ai regimi di qualità nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno, in caso di conferma della scelta di un organismo di certificazione già con il contratto in essere, sarà necessario fornire il contratto / proposta di contratto del fornitore e il preventivo per l'anno 2022 e eventualmente documentare o evidenziare in una breve relazione esplicativa la motivazione di eventuali incrementi.

Qualora non sia possibile evincere la congruità del costo con tale documentazione è possibile verificare la ragionevolezza del costo con il metodo di cui alla lettera b) paragrafo 2.3 delle Linee guida del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020, cioè attraverso la messa a disposizione del listino dei prezzi vigenti di mercato dell'organismo di certificazione e un prospetto analitico che dimostri il calcolo che determina l'importo dell'intervento preventivato sulla base della sua applicazione.

La congruità dei preventivi sarà valutata anche in base ai tariffari ufficiali degli organismi di certificazione.

Qualora la motivazione della scelta del fornitore non venga ritenuta ragionevole in fase di istruttoria è considerata ammissibile la spesa prevista per il medesimo intervento dal preventivo di importo inferiore fra i tre presentati nella prima annualità di sostegno o quella ammessa nell'ultimo anno di sostegno nel caso delle successive annualità.

Nel caso in cui la domanda riguardi imprese con sede legale, sedi operative, terreni e/o siti di preparazione/trasformazione posti in altre Regioni, il preventivo deve definire le cifre riferite alle produzioni ottenute in Piemonte.

Eventuali importi preventivati superiori a Euro 3.000,00 per impresa agricola per annualità, saranno ricondotti a tale limite.



6.1.3. Documentazione per le domande presentate con approccio collettivo dall'associazione di produttori:

- **Statuto e atto costitutivo** dell'associazione di produttori.
- **Elenco nuovi** aderenti per cui si presenta la domanda con approccio collettivo con indicazione per ciascuno di essi del CUA o codice fiscale, nonché quantificazione della spesa preventivata per ciascuno.
- **Dichiarazione** dell'associazione di produttori di aver avuto l'assenso da parte degli agricoltori a richiedere il contributo nell'ambito del bando anno 2022 Operazione 3.1.1. e di impegnarsi a consegnare la suddetta documentazione entro la scadenza della presentazione della domanda di saldo, in quanto la mancata ricezione della documentazione comporterà la revoca del contributo eventualmente concesso all'agricoltore.
- **Copia conforme all'originale della delibera di approvazione del Consiglio di amministrazione o del competente organo di approvazione della associazione** sulla presentazione delle domanda di sostegno per la misura 3.1. con approccio collettivo.
- In caso di domanda presentata da richiedenti che intendono costituirsi in raggruppamento per attuare il progetto: dichiarazione congiunta a costituirsi in raggruppamento temporaneo di impresa entro 60 giorni dalla comunicazione di ammissione della domanda di sostegno individuando come capofila il soggetto che l'ha presentata.
- In caso di domanda presentata da raggruppamenti già costituiti: copia dell'atto costitutivo e del mandato speciale con rappresentanza conferito al capofila contenente le prescrizioni previste dalla normativa vigente in tema di raggruppamenti/agggregazioni temporanei.
- In caso di impossibilità di recupero dell'**IVA** (come da paragrafo 4.10), dichiarazione del soggetto che presta assistenza fiscale all'associazione di imprese agricole, al fine di dimostrare la situazione di non detrazione anche parziale dell'IVA.
- Tabelle compilate / prospetto analitico che dimostrino il calcolo che determina l'importo degli interventi inseriti su Sistemapiemonte per ciascun CUA.

Ulteriori documentazioni richieste dall'ufficio istruttore dovranno essere presentate per la regolarizzazione della domanda oppure per approfondimenti istruttori, entro 20 giorni dalla data della richiesta (formulata via PEC) da parte dell'ufficio istruttore, sul portale SIAP attraverso l'apposito servizio on-line del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) "PSR 2014-2020 - Procedimenti" pubblicato sul portale www.sistema-piemonte.it nella sezione "Agricoltura - Finanziamenti, contributi e certificazioni" utilizzando l'apposita fase "Comunicazione per invio documentazione integrativa".

Non sono ammesse al sostegno le domande per le quali la documentazione richiesta non è trasmessa entro i termini sopra indicati.

Al termine della compilazione la domanda verrà salvata su sistema come documento digitale in formato .pdf, che dovrà essere stampato e firmato dal richiedente e **trasmesso telematicamente**.

La domanda su carta firmata dal richiedente dovrà essere depositata nel fascicolo aziendale, se predisposta attraverso il CAA., ovvero conservata dal richiedente ed esibita a richiesta ai funzionari istruttori.

E' ammessa la firma elettronica della domanda (firma digitale, firma grafometrica).

La domanda di sostegno sottoscritta dal richiedente costituisce autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo i termini di legge, dei dati nella stessa domanda dichiarati (come specificato nel modello di domanda) che saranno oggetto di controllo ai sensi della normativa vigente.



L'avvio del procedimento avverrà tramite comunicazione telematica.

La domanda di sostegno per gli anni successivi al primo deve essere presentata annualmente sui relativi Bandi con le modalità e le prescrizioni ivi contenute.

6.2 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Le domande di sostegno devono essere presentate a partire dal giorno di pubblicazione del bando sul sito internet della Regione Piemonte nella sezione Agricoltura, ed obbligatoriamente **entro le ore 23.59.59 del 17 ottobre 2022** pena la non ricevibilità della domanda stessa, ricordando che l'assistenza applicativa (tel. 011-0824455) è garantita esclusivamente dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, festivi esclusi.

6.3 DOMANDE VERITIERE, COMPLETE E CONSAPEVOLI

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veri e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, art. 46 e 47¹; chi rilascia dichiarazioni false, pure in parte, subisce anche sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R.²

La domanda comprende, in particolare, le dichiarazioni che il richiedente deve sottoscrivere: è molto importante che chi fa domanda sia consapevole dei requisiti e delle prescrizioni che l'azione prevede e dell'impegno a rispettarli per l'intero periodo di esecuzione/attuazione.

Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni, rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione il procedimento non ha seguito e la domanda decade.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 - Decadenza dai benefici), con revoca dei benefici già eventualmente erogati e divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza per la dichiarazione.

Sottoscrivendo la domanda il richiedente dichiara, inoltre, di essere consapevole che la presentazione della domanda costituisce per la Regione, l'ARPEA e l'Ente delegato competente, autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e degli eventuali dati sensibili in essa contenuti o acquisiti nel corso dell'istruttoria.

7. PROCEDURE GENERALI PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

7.1 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

L'istruttoria della domanda consiste in attività amministrative, tecniche e di controllo sul 100% delle domande di sostegno che comprendono:

- verifica dell'ammissibilità del beneficiario;
- rispetto dei criteri di selezione: in particolare la verifica dei punteggi eventualmente auto attribuiti dalla procedura e l'attribuzione definitiva del punteggio;

¹ Ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, articoli 46 e 47⁷

² Previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R.



- condizioni di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti all'operazione specificati nel bando;
- la verifica della congruità e sostenibilità tecnico economica dell'intervento proposto e della documentazione allegata, con riferimento alle finalità, condizioni ed ai limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative;
- la verifica della ammissibilità delle spese: che la spesa risulti riferibile a quanto previsto nel paragrafo 4.10 "spese ammesse al sostegno" dell'operazione, rispetti i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento e nei relativi documenti di programmazione e attuazione, in particolare le "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- la determinazione della spesa ammessa e della percentuale di contributo.

A conclusione dell'istruttoria il funzionario incaricato redige un verbale di istruttoria contenente la proposta di esito:

- **negativo** indicando le motivazioni per le quali l'istruttoria ha determinato tale esito negativo;
- **positivo o parzialmente positivo** (nel caso di esclusione / riduzione di voci di spesa, etc.) indicando gli elementi che hanno determinato l'esito positivo:
 - il punteggio definitivo assegnato;
 - l'importo totale dell'investimento ammissibile a contributo;
 - gli investimenti ammessi, specificando gli eventuali investimenti non ammessi;
 - l'ammontare del contributo concedibile.

Ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990 e s.m.i e dell'art.17 della L.R. 14/2014, nel caso di conclusione dell'istruttoria con esito negativo o parzialmente positivo, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto parziale o totale, il richiedente beneficio può presentare per iscritto proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Tali osservazioni devono essere presentate sul portale SIAP attraverso l'apposito servizio on-line del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) "PSR 2014-2020 - Procedimenti" pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it nella sezione "Agricoltura - Finanziamenti, contributi e certificazioni" utilizzando l'apposita fase "Controdeduzioni al preavviso di rigetto".

In tale caso la comunicazione interrompe i termini di conclusione del procedimento amministrativo che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni, o in mancanza, dalla scadenza del termine indicato.

In caso di eventuale mancato accoglimento delle osservazioni ricevute viene data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

7.2 REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Il richiedente deve in caso di prima adesione al regime di qualità successiva alla presentazione della domanda di sostegno ottenere la certificazione **entro la data di presentazione della domanda di pagamento**, come previsto dal paragrafo 4.9., salvo per cause oggettive e dimostrabili non dipendenti dalla volontà del beneficiario che saranno valutate dal settore Attuazione programmi regionali relativi ai servizi di sviluppo.

In tutti i casi si deve mantenere l'adesione al regime di qualità oggetto della domanda di sostegno almeno fino alla data di presentazione della domanda di pagamento.



8. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

8.1 DOMANDA DI SALDO

Al termine degli interventi il beneficiario deve presentare la domanda di pagamento del sostegno presentando una domanda di pagamento in cui rendiconta la spesa sostenuta.

Tutte le spese rendicontate devono essere relative all'anno 2022, come previsto al paragrafo 4.6., e devono essere pagate prima della presentazione della domanda di pagamento.

La domanda di pagamento relativa alle spese di certificazione sostenute deve pervenire entro e non oltre il **31/03/2023 ore 23.59.59** in maniera informatizzata, mediante il portale SIAP nelle medesime modalità delle precedenti domande, corredata dalla documentazione necessaria.

La richiesta di saldo presentata oltre i termini determina le riduzioni, come definito al paragrafo 8.4.

8.1.1. Presentazione della domanda con applicazione costi semplificati sulla base delle tabelle standard di costi unitari – regime biologico

Per le domande presentate per il regime biologico (ad eccezione delle domande presentate da *soggetti collettivi con sola attività di trasformazione biologica* e dei *nuovi aderenti al regime di qualità biologico* che devono utilizzare i costi ammissibili effettivamente sostenuti) non sarà necessario allegare alcuna documentazione di spesa e di pagamento.

Sarà verificata d'ufficio la corrispondenza della spesa ammessa con quanto richiesto nella domanda di saldo, nonché il rispetto dell'impegno relativo alla partecipazione ai regimi di qualità, riferito al periodo definito dal bando, sulla base dei controlli effettuati attraverso le banche dati e direttamente con gli organismi di certificazione.

8.1.2. Presentazione della domanda con il metodo del rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati

Per le domande presentate:

- su tutti i regimi di qualità, tranne il biologico;
- per il regime biologico da parte di *soggetti collettivi con sola attività di trasformazione biologica*;
- per il regime biologico da parte di *nuovi aderenti al regime*;

dovranno essere allegati



NEL BOX "DOCUMENTI SPESA"

- i dati contabili e la copia delle fatture emesse dai fornitori dei servizi da cui si evince la spesa sostenuta di competenza dell'anno 2022.

Le fatture, laddove non recanti il periodo di competenza della spesa, dovranno essere accompagnate da apposita dichiarazione dei fornitori attestante tale periodo (giorno/mese/anno di decorrenza e di termine di pertinenza della spesa).

In caso di domande effettuate dalle associazioni di produttori con approccio collettivo o ATI/ATS per conto dei propri associati la fattura dovrà essere intestata all'associazione dei produttori o al capofila della ATI/ATS, ma dovrà riportare, in modo da permettere di determinare in maniera inequivocabile la competenza e la specifica della singola spesa imputata al singolo produttore, ferma restando l'ipotesi di rinuncia di un'impresa, la denominazione, il CUAA, la qualificazione e quantificazione della spesa sostenuta per ciascuno (fattura parlante, con specifica di costo certificazione per singolo prodotto/ regime).

NEGLI "ALLEGATI" ALLA DOMANDA DI PAGAMENTO:

- Tracciabilità dei pagamenti effettuati, con allegate anche le copie degli estratti conto da cui sia evidente l'intestatario del conto corrente bancario o postale. **Tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del contributo e non da soggetti terzi**, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante. Le spese potranno quindi essere sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati (o cointestati) al beneficiario. Non sono pertanto ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi e nelle società.
In caso di domande presentate da associazioni di produttori con approccio collettivo e ATI/ATS i pagamenti devono essere effettuati rispettivamente dalla associazione di produttori e dal capofila, beneficiari del contributo.
- **Per i produttori aderenti al regime di qualità Sistema di qualità nazionale produzione integrata e ai sistemi di certificazione volontari si richiede certificato/i di conformità** emesso/i dall'organismo di controllo atti a dimostrare la sua partecipazione al regime di qualità (**dall'anno di prima adesione alla data di presentazione della domanda di saldo**).
- Per le associazioni di produttori, in caso di impossibilità di recupero dell'**IVA** (come da paragrafo 4.10), dichiarazione adeguata del soggetto che presta assistenza fiscale all'associazione di imprese agricole, al fine di dimostrare la situazione di non detrazione anche parziale dell'IVA.
- Per le associazioni di produttori e le ATI/ATS, **prospetto analitico** che dimostri il calcolo che determina l'importo della fattura e quindi degli interventi inseriti su Sistema Piemonte per ciascun CUAA, anche sulla base dell'applicazione del prezzario vigente dell'organismo di certificazione.
- Per le associazioni di produttori e le ATI/ATS **mandato firmato** da ogni agricoltore per la presentazione della domanda da parte dell'associazione.
- Per le associazioni di produttori e le ATI/ATS **dichiarazione sostitutiva di ogni singolo produttore** sulla capacità di contrarre con la pubblica amministrazione e rispetto al requisito della prima adesione al regime di qualità".



NELLA APPOSITA SEZIONE DEL “FASCICOLO AZIENDALE”:

Per le associazioni di produttori, dichiarazione sostitutiva familiari conviventi ai fini dell'acquisizione informativa antimafia (per le domande di pagamento relative a domande di sostegno con contributo concesso pari o superiore a 25.000 euro).

8.1.3. Modalità di annullamento delle fatture

L'introduzione dell'obbligo di emissione di fattura elettronica per tutti gli operatori economici (con le deroghe previste dalla norma) comporta che le fatture elettroniche siano caricate sull'applicativo nella seguente forma:

- file .pdf con foglio di stile;
- originale .xml della fattura.

Il formato .xml dovrà essere comunque disponibile per la verifica in sede di controllo in loco, oppure qualora in fase di istruttoria amministrativa si ritenga necessario.

Le copie di cortesia delle fatture elettroniche (analoghe al formato cartaceo preesistente all'inizio della fatturazione elettronica) sono ammissibili solo nei casi di contabilità semplificata e potranno essere oggetto di verifica da parte del funzionario istruttore con richiesta diretta al fornitore del formato originale .xml della fattura.

In caso di **FATTURE ELETTRONICHE** sulle stesse dovrà essere presente l'apposizione, da parte del fornitore del beneficiario, nella descrizione della fattura, della **dicitura di annullamento “PSR 2014-20 Regione Piemonte, Mis. _____ Az. _____, n. domanda³”**, pena l'inammissibilità dell'importo relativo per l'esclusione di possibilità di doppio finanziamento; non sarà possibile l'apposizione della dicitura di annullamento da parte del beneficiario, in quanto archiviata in maniera informatica nel suo gestionale della contabilità e non più modificabile.

In caso di **fatture ancora emesse in FORMATO CARTACEO** sulle stesse dovrà essere presente l'apposizione, da parte del fornitore del beneficiario, nella descrizione della fattura, della **dicitura di annullamento “PSR 2014-20 Regione Piemonte, Mis. _____ Az. _____, n. domanda⁴”**, pena l'inammissibilità dell'importo relativo per l'esclusione di possibilità di doppio finanziamento; fanno eccezione le fatture:

- emesse prima dell'Ammissione a finanziamento,
- emesse da fornitori impossibilitati ad apporvi la dicitura richiesta (ad esempio, per acquisti on line da portali di vendita, da Enti certificatori, redatte con applicativi che non permettono l'inserimento di diciture particolari, ecc.).

In questi casi, dovrà essere **apposta dal beneficiario la medesima dicitura di annullamento** sulla fattura originale, intendendo quella archiviata nel rispetto della normativa civilistica e fiscale; quanto presentato dovrà essere conforme a tale originale, pena l'inammissibilità dell'importo relativo.

³La dicitura dovrà obbligatoriamente prevedere anche il numero di domanda di sostegno in tutte le fatture che sono state emesse a partire dal 30 novembre 2021.

⁴La dicitura dovrà obbligatoriamente prevedere anche il numero di domanda di sostegno in tutte le fatture che sono state emesse a partire dal 30 novembre 2021.



8.2 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

Sul 100% delle domande presentate, l'istruttore svolge i controlli amministrativi.

La domanda di saldo potrà essere oggetto di integrazione della documentazione entro e non oltre il termine indicato dalla comunicazione dell'ufficio istruttore a seguito della verifica dell'ammissibilità della domanda, attraverso la compilazione telematica della fase "Documentazione integrativa".

Al termine di tale fase di integrazione la documentazione dovrà essere completa, pena la non ammissione della domanda al sostegno richiesto.

I controlli amministrativi verranno svolti tramite la verifica:

I. della conformità dell'operazione rendicontata con quanto ammesso a finanziamento, mediante la documentazione tecnica prevista dalle norme tecniche/bandi regionali; in questo controllo è compresa la verifica del mantenimento degli eventuali impegni previsti dal bando e/o norme tecniche ed il rispetto dei criteri di selezione (che hanno determinato il punteggio della domanda e dunque la posizione in graduatoria utile all'ammissione al sostegno):

- Verifica della conformità dell'operazione con quanto ammesso al sostegno, compresi il rispetto degli impegni e dei criteri di selezione. In particolare sarà verificata l'adesione e partecipazione del richiedente al regime di qualità a seguito della presentazione della domanda di sostegno, attraverso la verifica degli elenchi forniti dall'organismo di controllo.
- Verifica delle spese sostenute e dei pagamenti effettuati, vale a dire che le spese sostenute siano relative all'intervento finanziato e la documentazione fiscale sia conforme a quella stabilita dal bando (per i costi semplificati sarà effettuato nel caso di domande estratte per controllo in loco).
- Verifica dell'assenza di doppi finanziamenti irregolari.
- Verifica che la spesa rendicontata sia riferita all'anno solare di competenza del bando e non superi il limite di 3000,00 Euro per azienda all'anno.

II. dei costi sostenuti, mediante la documentazione attestante la rispondenza delle spese effettivamente sostenute con quelle ammesse (solo per l'istruttoria nel caso di **determinazione spese senza l'applicazione dei costi semplificati**);

III. dei pagamenti effettuati (solo per l'istruttoria nel caso di **determinazione spese senza l'applicazione dei costi semplificati**), mediante:

- a. documentazione amministrativa e fiscale a dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle spese di cui sopra, vale a dire documenti contabili o aventi forza probatoria equivalente;
- b. disposizioni di pagamento ed estratto conto con evidenza dei pagamenti relativi all'intervento ed evidenza della tracciabilità dei pagamenti effettuati. Si precisa che a partire dal 6/6/2019, data di emanazione del decreto n. 0006093 da parte del Mipaaf di modifica delle Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020 (intesa sancita in Conferenza Stato Regioni), il pagamento in contanti non è consentito ad eccezione dei pagamenti effettuati tramite bollettino postale prestampato dall'OdC e intestato al beneficiario.
- c. **PER LE FATTURE E PER I DOCUMENTI CONTABILI EQUIVALENTI** il riscontro dell'inserimento, da parte del fornitore del beneficiario, nella descrizione della fattura e/o dei documenti contabili equivalenti, del CUP o di indicazione equipollente, come da paragrafo 8.1.3. Relativamente alla



verifica della conformità delle fatture presentate con gli originali in possesso del beneficiario. In caso di fatture elettroniche queste dovranno essere trasmesse al controllore (mediante trasmissione di integrazioni) nel formato tracciato .xml. o .xml.p7m originale. Il funzionario controllore mediante applicazioni disponibili online, potrà “leggere” il file tracciato trasmesso e confrontarlo dunque con il pdf allegato alla domanda di pagamento.

Nel caso di applicazione dei costi semplificati, l'istruttore verifica esclusivamente l'attuazione degli interventi ammessi a finanziamento nelle modalità previste dal bando e dall'atto di concessione del sostegno.

Pertanto dev'essere effettuato esclusivamente il controllo amministrativo di cui al primo punto (I), nonché la eventuale visita sul luogo.

Se da tutte le verifiche di cui sopra emergesse che gli investimenti accertati a saldo comportano un nuovo punteggio, relativo ai criteri di selezione, di valore inferiore al punteggio “finanziabile” della graduatoria di riferimento, il contributo concesso dovrà essere revocato.

Sulla base dei controlli amministrativi effettuati, compresa la visita sul luogo di seguito descritta, l'istruttore determina l'importo totale accertato e il relativo contributo da liquidare saldo, registrando i dati sull'applicativo informatico, come da istruzioni caricate sull'applicativo medesimo, nella sezione Messaggi utente e redigendo il Verbale di Istruttoria.

Salvo diverse e più restrittive disposizioni da Bando, il procedimento amministrativo relativo alla domanda di pagamento deve concludersi (con la messa in liquidazione) in 180 giorni dall'avvio, coincidente con la trasmissione della domanda di pagamento da parte del beneficiario.

Se la domanda rientra nel campione estratto relativo alla spesa pagata annualmente, l'intervento connesso sarà sottoposto a controllo in loco per la verifica:

- a) dell'attuazione dell'operazione in conformità delle norme applicabili (es.: presenza delle autorizzazioni relative all'investimento o all'attività condotta, adempimenti in materia contabile, eventuali norme ambientali o di sicurezza sul lavoro, ecc.);
- b) del rispetto di tutti i criteri di ammissibilità che hanno portato alla concessione del sostegno;
- c) degli impegni e degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita; in caso di mancato rispetto degli impegni si procederà secondo quanto previsto nei singoli bandi a seconda che si tratti di impegni essenziali e/o accessori;
- d) dell'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario (raffrontandoli con i documenti giustificativi), compresa l'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi;
- e) della destinazione (o prevista destinazione) dell'operazione che deve coincidere con quanto ammesso, mediante l'esame della documentazione trasmessa confermandola con quanto rilevabile in sede di visita sul luogo, come di seguito descritto;
- f) verifica presso gli Organismi di Controllo relativamente alla non sussistenza di provvedimenti di esclusione dal regime di qualità nel periodo di riferimento e che per ciascuna fattura relativa ai costi di certificazione sostenuti non siano state ricevute note di credito.

Per le domande di pagamento trasmesse a partire dal 01/01/2018 i punti a), b) e c) possono essere derogati qualora abbiano formato oggetto di controlli amministrativi, come normato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1242 della Commissione che ha modificato il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014.



Per le operazioni gestite mediante Costi semplificati (CS) in occasione del controllo in loco si verificherà, che le spese di certificazione siano state regolarmente saldate entro la data di presentazione della domanda di pagamento (anche se di importo diverso da quanto concesso). Nel caso in cui tale verifica dia esito negativo il contributo sarà revocato.

In particolare quindi in relazione ai punti c) e d) di cui sopra, per le operazioni gestite mediante Costi semplificati (CS), il controllore verificherà che per gli interventi realizzati siano state effettuate spese ammissibili, vale a dire:

- spese di competenza del bando pagate prima della presentazione della domanda di pagamento (sostenute dopo la presentazione della domanda di sostegno, fatte salve le spese propedeutiche ammissibili dalla data di apertura del Bando, per le nuove adesioni ai regimi di qualità; sostenute dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per i soggetti che già erano certificati al momento della presentazione della domanda di sostegno);
 - in conformità con le prescrizioni del Bando in tema di tenuta della documentazione contabile e fiscale.
- Pertanto occorrerà verificare quanto segue, **senza prendere in considerazione l'importo speso a fini del calcolo del sostegno:**
- a) la presenza della documentazione amministrativa e fiscale a dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle spese di cui sopra, vale a dire documenti contabili o aventi forza probatoria equivalente;
 - b) le disposizioni di pagamento ed estratto conto con evidenza dei pagamenti relativi all'intervento, evidenza della tracciabilità dei pagamenti effettuati;
 - c) il riscontro dell'apposizione, da parte del fornitore del beneficiario, nella descrizione della fattura, del CUP o di indicazione equipollente (dicitura di annullamento "PSR 2014-20 Regione Piemonte, Mis. ___ Az. ____, n. domanda⁵"), pena l'inammissibilità dell'importo relativo per l'esclusione di possibilità di doppio finanziamento, come già sopra descritto.

In caso di riscontro di documentazione, contabile o relativa alla tracciabilità del pagamento assente, occorrerà procedere con la penalizzazione del beneficiario sanzionandolo secondo quanto previsto ai paragrafi precedenti in base al tipo di irregolarità.

Il controllo in loco, da eseguire per adempiere agli obblighi posti dalla norma comunitaria, è cosa diversa dai controlli che ai sensi della normativa italiana devono essere eseguiti sui documenti che gli Uffici ricevono in forma di "autocertificazione" o di "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

Entrambi i tipi di controllo possono comunque essere eseguiti in concomitanza sugli stessi beneficiari.

E' possibile effettuare il controllo in loco contestualmente alla visita sul luogo eseguita in occasione della richiesta di pagamento purché tutte le condizioni prescritte per i controlli in loco siano soddisfatte.

Al termine del controllo in loco, il funzionario controllore ridetermina eventualmente l'importo totale accertato e il relativo contributo da liquidare, redigendo il Verbale di controllo in loco il cui esito sarà considerato dall'istruttore della domanda di saldo ai fini della determinazione dell'importo accertato e del relativo sostegno da inserire nella proposta di liquidazione.

Il procedimento amministrativo relativo al controllo in loco deve concludersi (con la redazione del verbale) in 90 giorni dall'avvio, coincidente con la comunicazione di avvenuta estrazione.

⁵La dicitura dovrà obbligatoriamente prevedere anche il numero di domanda di sostegno in tutte le fatture che sono state emesse a partire dal 30 novembre 2021.



Per la sottomisura 3.1, pur trattandosi di un'operazione immateriale, la visita sul luogo non sarà effettuata obbligatoriamente presso il promotore dell'operazione, in quanto di norma non vi è nulla da poter visionare/verificare presso la sede del beneficiario in aggiunta a quanto già trasmesso in sede di rendicontazione.

Gli unici impegni da controllare sono relativi al possesso della certificazione per uno dei regimi di qualità per cui viene richiesto il contributo e la verifica delle copie originali dei documenti di spesa rendicontati e la loro iscrizione ai libri contabili: vigendo oramai il regime di fatturazione elettronica (ad esclusione dalle deroghe previste dalla normativa di settore), la verifica degli originali delle fatture può essere attuata mediante il confronto con i file .xml, mentre i registri contabili potrebbero già di per se essere copia analogica della contabilità aziendale.

Tuttavia, qualora emergessero fatti o situazioni particolari (ad esempio beneficiari che non sono in regime di fatturazione elettronica, per cui esistono fatture cartacee da visionare), nulla vieta di effettuare una visita presso il beneficiario al fine di poter concludere il controllo in loco.

Il controllore in loco redige apposito verbale; l'esito del controllo sarà considerato dall'istruttore della domanda di saldo ai fini della determinazione dell'importo accertato e del relativo sostegno da inserire nella proposta di liquidazione.

Sia nella fase di controllo amministrativo delle domande di pagamento sia in fase di controllo in loco, saranno sottoposte a verifica il 10% delle dichiarazioni sostitutive rese, rispetto ai provvedimenti adottati annualmente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.", come disposto dalla L.R. 14 ottobre 2014, n. 14.

Sulla base dei controlli amministrativi e in loco effettuati l'istruttore determina l'importo totale accertato, il relativo sostegno e redige un verbale di istruttoria contenente la proposta di esito:

- **negativo** indicando le motivazioni per le quali l'istruttoria ha determinato tale esito negativo;
- **positivo o parzialmente positivo**: (nel caso di esclusione di voci di spesa, o di riduzioni e sanzioni di cui al paragrafo 8.4) indicando gli elementi che hanno determinato l'esito positivo:
 - l'importo totale accertato;
 - l'ammontare del contributo da liquidare.

Ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990 e s.m.i e dell'art.17 della L.R. 14/2014, nel caso di conclusione dell'istruttoria con esito negativo o parzialmente positivo, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto parziale o totale, il richiedente beneficio può presentare per iscritto proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Tali osservazioni devono essere presentate sul portale SIAP attraverso l'apposito servizio on-line del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) "PSR 2014-2020 - Procedimenti" pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it nella sezione "Agricoltura - Finanziamenti, contributi e certificazioni" utilizzando l'apposita fase "Controdeduzioni al preavviso di rigetto".

In tale caso la comunicazione interrompe i termini di conclusione del procedimento amministrativo che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni, o in mancanza, dalla scadenza del termine indicato.

In caso di eventuale mancato accoglimento delle osservazioni ricevute viene data ragione nella motivazione del provvedimento finale.



Entro 180 giorni a partire dal giorno di trasmissione della domanda di pagamento verranno predisposte le proposte di liquidazione da trasmettere ad Arpea tramite il portale SIAP.

8.3. VARIANTI E VOLTURE

Non sono considerate varianti, e non necessitano pertanto di alcun adempimento formale prima della presentazione della domanda di pagamento:

- la riduzione dei costi, parziali o complessivi;
- una diversa ripartizione delle spese nell'ambito dello stesso regime di qualità, salvo valutazione di ammissibilità al momento dell'istruttoria della domanda di pagamento;
- le modifiche dell'impresa agricola o dell'associazione che non comportano variazioni di CUA e Partita IVA.

Non sono ammissibili variazioni in aumento delle spese ammesse.

In caso di cambio del beneficiario (con variazione di CUA e Partita Iva) è necessario fare una **voltura** prima della presentazione della domanda di pagamento, sul portale SIAP attraverso l'apposito servizio on-line del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) "PSR 2014-2020 - Procedimenti" pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it nella sezione "Agricoltura - Finanziamenti, contributi e certificazioni" utilizzando l'apposita fase "Voltura".

Nel caso di voltura di una domanda già ammessa a sostegno nella sottomisura 3.1. ad altro CUA (per subentro o cessione), il numero di anni ammissibili a sostegno considera la sommatoria degli anni relativi ai CUA attuale e precedente, per cui l'impresa subentrante potrà ottenere il sostegno solo fino alla occorrenza dei 5 anni massimi finanziabili stabiliti dal bando e dalla scheda di misura in conformità a quanto specificato al paragrafo 4.8.

8.4. RIDUZIONI E SANZIONI

L'importo a cui il beneficiario ha diritto viene definito mediante i controlli amministrativi ed in loco di cui agli art. 48 e 49 del Reg. UE 809/2014. Ai sensi dell'art. 63 del medesimo Regolamento, nel caso in cui quanto richiesto dal beneficiario nella domanda di pagamento superi l'importo accertato dopo l'esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento di oltre il 10% si applica una sanzione amministrativa all'importo accertato.

L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno, cioè non può eccedere l'importo ammesso a sostegno.

Esempio di sanzione:

SP (spese in domanda di pagamento)

SA (spese ammesse dopo istruttoria)

% di scarto = $(SP-SA)/SA$

riduzione in caso di scarto maggiore del 10% = $SA - (SP-SA)$

SP = 105.000 Euro

SA = 90.000 Euro

% di scarto = $(105.000 - 90.000) / 90.000 = 15.000 / 90.000 = 16,6 \%$

importo da pagare dopo riduzione = $SA - (SP-SA) = 90.000 - 15.000 = 75.000$ EURO

Tuttavia, non si applica sanzione se il beneficiario può dimostrare all'autorità competente, in modo soddisfacente, di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

Come da Manuale ARPEA delle Procedure, controlli e sanzioni Misure non SIGC, paragrafo 6.6.6. "Riduzioni e Sanzioni" nel caso in cui il beneficiario abbia rendicontato spese superiori all'ammesso a finanziamento, la sanzione sarà ricalcolata solo per la quota di spese inferiori a tale importo; ciò significa che l'eccedenza



rispetto all'ammesso non viene considerata sanzionabile, salvo i casi in cui si accerti la totale malafede, la recidiva nell'errata imputazione o casi analoghi.

8.4.1. INADEMPIENZE VIOLAZIONI/INFRAZIONI AGLI IMPEGNI ESSENZIALI

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta il non riuscito raggiungimento degli obiettivi perseguiti e comporta la decadenza totale del contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interesse maturati.

8.4.2. INADEMPIENZE VIOLAZIONI/INFRAZIONI AGLI IMPEGNI ACCESSORI

In conformità alle disposizioni dell'art 20 del DM 2490 del 25/012017 e punto 3.3 della Deliberazione della Giunta regionale n. 32-4953 del 02/05/2017 "in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per le misure non connesse a superficie o animali, nell'ambito dello sviluppo rurale, si applica per ogni infrazione relativa ad un impegno o gruppi di impegni, una riduzione o esclusione dell'importo complessivo ammesso , erogato o da erogare, delle domande di pagamento, per la tipologia di intervento a cui si riferiscono gli impegni violati".

Le violazioni riscontrate in merito agli impegni accessori saranno quantificate secondo indici di gravità, entità e durata.

Il paragrafo 2 del sopracitato articolo 20 stabilisce che "la percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna infrazione relativa ad impegni od a gruppi di impegni secondo le modalità di cui all'Allegato 6".

I 3 indici di verifica - gravità, entità e durata - sono così definiti dall'art. 35, par. 3, del reg. (UE) 640/2014:

La gravità dipende in particolare dall'entità delle conseguenze delle inadempienze medesime, alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati.

L'entità dipende dagli effetti dell'inadempienza medesima sull'operazione nel complesso.

La durata dell'inadempienza dipende, in particolare dal periodo di tempo nel corso del quale perdura l'effetto dell'infrazione/inadempienza e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Una volta accertata la violazione di un impegno accessorio occorre dunque quantificarne il livello per ognuno dei 3 indici di verifica (gravità, entità e durata) secondo i punteggi stabiliti nell'Allegato 6 del DM citato: **bassa=1 punto, media=3 punti, alta=5 punti.**

Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si calcola la media aritmetica dei tre valori (compresa, quindi, fra 1 e 5) - arrotondata al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).

8.4.3 CALCOLO DELLE PERCENTUALI DI RIDUZIONE PER VIOLAZIONE IMPEGNI ACCESSORI

Impegno accessorio: le domande di pagamento a saldo del contributo presentate oltre i termini stabiliti saranno oggetto dell'applicazione delle seguenti disposizioni:

Dalla scadenza della presentazione della domanda di pagamento è previsto un periodo di 30 giorni entro i quali il beneficiario può presentare la domanda di proroga senza applicazione della riduzione di seguito esposta.

Qualora il beneficiario non invii tramite SISTEMAPIEMONTE richiesta di proroga debitamente motivata, ritenuta valida dal Settore competente con comunicazione al beneficiario di una nuova scadenza, si procederà all'applicazione della percentuale di riduzione:

a) Se il beneficiario entro i 30 giorni successivi alla scadenza di presentazione della domanda di pagamento non presenta richiesta di proroga il Settore Attuazione dei programmi regionali relativi ai servizi di sviluppo provvederà ad applicare all'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, della domanda di pagamento presentata, la percentuale di riduzione calcolata nel modo di seguito esposto.



Le inadempienze rilevate sono valutate secondo il criterio della Durata della seguente tabella (Basso punteggio 1, medio punteggio 3, Alto punteggio 5)

Livello di infrazione dell'impegno - Durata	Modalità di controllo
Presentazione della Domanda di pagamento entro i 30 giorni successivi alla scadenza del bando: entità bassa punteggio 1	Informativo
Presentazione della Domanda di pagamento dal 31 giorno al 60 giorno dalla scadenza del bando: entità media punteggio 3	Informativo
Presentazione della Domanda di pagamento dal 61 giorno dalla scadenza del bando: entità alta punteggio 5	Informativo

b) Se il beneficiario presenta la domanda di pagamento oltre la data di scadenza prorogata il Settore competente provvederà ad applicare all'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, della domanda di pagamento presentata la percentuale di riduzione calcolato nel modo di seguito esposto.

Livello di infrazione dell'impegno - Durata	Modalità di controllo
Presentazione della Domanda di pagamento entro 30 giorni dalla data di scadenza prorogata: entità bassa punteggio 1	Informativo
Presentazione della Domanda di pagamento dal 31 giorno al 60 giorno dalla data di scadenza prorogata: entità media punteggio 3	Informativo
Presentazione della Domanda di pagamento dal 61 giorno dalla data di scadenza prorogata: entità alta punteggio 5	Informativo

Ai fini di identificare la percentuale di riduzione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento, il valore ottenuto viene confrontato con i punteggi della seguente tabella:

Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 4,00$	5%
$X \geq 4,00$	10%

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: SI

L'inadempienza non pregiudica il raggiungimento della finalità generale dell'operazione.

L'azione correttiva è prevista entro la nuova scadenza stabilita dalla comunicazione del Settore competente; durante tale periodo si attiva la sospensione del sostegno e della riduzione.

Se entro i suddetti termini il beneficiario non corregge l'inadempienza si provvederà ad applicare all'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, della domanda di pagamento la percentuale di riduzione calcolata nel modo su esposto.

La presentazione della rendicontazione finale può essere presentata al massimo entro 180 giorni dalla scadenza della presentazione della domanda di saldo, con liquidazione del contributo spettante previa applicazione delle riduzioni / sanzioni.

Nel caso in cui non si riceva la domanda di saldo entro tale periodo si avvierà la procedura di adozione del provvedimento definitivo di revoca della domanda di sostegno.

8.4.4. INADEMPIENZA GRAVE PER RIPETIZIONE

Quando sono accertate infrazioni di gravità, entità e durata di livello alto (gravità =5; entità = 5; durata = 5),

queste vengono considerate come inadempienze gravi quando risultano ripetute nel tempo (articolo 20 comma 3 del DM n. 2490 del 2017). La ripetizione di un'inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014 - 2020 per lo stesso Beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007 - 2013, per una misura analoga.

La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento.

Qualora sia accertata un'inadempienza grave, relativa ad impegni od a gruppi di impegni, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente.

Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

8.4.5 DOCUMENTAZIONE FALSA E OMISSIONI INTENZIONALI

Analogamente a quanto previsto alla lettera precedente, qualora si accerti che il beneficiario ha presentato false documentazioni per ricevere l'aiuto oppure ha ommesso intenzionalmente di fornire le necessarie informazioni, l'aiuto stesso è revocato integralmente e il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

8.4.6. CASI IN CUI NON SI APPLICANO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE E LE RIDUZIONI

Ai sensi dell'articolo 64 comma 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 non sono imposte sanzioni amministrative nei seguenti casi:

- Se l'inadempienza è dovuta a **cause di forza maggiore e circostanze eccezionali** elencate all'articolo 2 comma 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013; in tal caso non è richiesto il rimborso, né parziale né integrale del sostegno. I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.
- Se l'inadempienza è dovuta a **errori palesi** di cui all'articolo 59, paragrafo 6. La correzione di errori palesi deve tener conto del dispositivo dell'articolo 4 del Regolamento (UE) N. 809/2014 *“Le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma”*.

E' necessario stabilire precisamente le motivazioni, la data del riconoscimento, la persona responsabile e l'esclusione del rischio di frode, redigendo una relazione dei casi riconosciuti.

Per le domande di pagamento, in caso di errori palesi, esse potranno essere ritirate mediante la presentazione di una **richiesta di annullamento**, finalizzata alla successiva ripresentazione della domanda di pagamento

L'annullamento della domanda di saldo potrà essere effettuato entro 30 giorni dalla scadenza di presentazione delle domande medesime. Qualora la richiesta di annullamento sia accolta, la domanda di saldo corretta potrà essere ripresentata.

8.4.7. RECUPERO DI PAGAMENTI INDEBITI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del reg. (UE) 809/2014, in tutti i casi di pagamenti indebitamente erogati, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo maggiorato degli interessi calcolati secondo la



legislazione nazionale. Gli interessi decorrono dal termine di pagamento (data dell'ordine di riscossione o comunque non oltre i 60 gg. dal termine di pagamento) sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi in questione.

La restituzione non è obbligatoria nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell'autorità competente o altra autorità e se l'errore non poteva essere ragionevolmente scoperto dal beneficiario.

Tuttavia, se l'errore riguarda elementi determinanti per il calcolo del pagamento, l'insussistenza dell'obbligo di restituzione di cui al capoverso precedente si applica solo se la decisione del recupero è stata comunicata oltre 12 mesi dalla data del pagamento.

8.4.8. APPLICAZIONE DI ULTERIORI SANZIONI

L'applicazione delle sanzioni amministrative e il rifiuto o la revoca dell'aiuto o del sostegno, previsti dal presente provvedimento, non ostano all'applicazione delle sanzioni penali nazionali previste dal diritto nazionale, così come stabilito dall'articolo 3 (Applicazione di sanzioni penali) del Regolamento (UE) n. 640/2014).

Per tutto quanto non previsto in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti a carico dei beneficiari delle misure dello sviluppo rurale indicate al punto 1 del presente allegato, si rinvia alla normativa comunitaria vigente in materia di controlli per la programmazione 2014 – 2020, nonché al D.M. n. 2490 del 25 gennaio 2017.

8.5. DECADENZA E REVOCA DALLA DOMANDA DI SOSTEGNO

La domanda ammessa a sostegno decade o è revocata totalmente a seguito di:

- perdita delle condizioni di ammissibilità;
- mancata conclusione degli interventi entro il termine fissato fatte salve le concessioni di proroga;
- realizzazione di investimenti con spesa ammissibile inferiore alla soglia minima;
- realizzazione di investimenti che non rispondono a requisiti di funzionalità e completezza;
- mancato rispetto degli impegni essenziali;
- violazione del divieto di cumulo;
- accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate.

A seguito di mancato rispetto degli impegni accessori l'importo del sostegno è soggetto a riduzione.

8.6 RINUNCIA ALLA DOMANDA

Le domande di sostegno e/o di pagamento possono essere rinunciate in qualsiasi momento con le stesse modalità indicate per la domanda di sostegno, tramite l'apposita funzione sul servizio "PSR 2014- 2010".

Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, la rinuncia non è consentita.

8.7 RIESAMI/RICORSI

Avverso i provvedimenti il beneficiario può richiederne il riesame o presentare ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto, oppure l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.



8.8 CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dal sostegno del presente bando i soggetti per cui sussistono condizioni che limitano o escludono, a norma di legge, la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero di percepire contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

8.9 CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Ai fini del sostegno, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere riconosciute nei seguenti casi:

- il decesso del beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- una calamità naturale grave che colpisca seriamente l'azienda;
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- un'epizoozia o una fitopatia che colpisca la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda di sostegno;
- circostanze eccezionali.

9. NORMATIVA

- Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 di cui si è preso atto con deliberazione della Giunta regionale n. 29-2396 del 09 novembre 2015, successivamente modificato con decisione della Commissione europea C(2017)7435 del 31 ottobre 2017, recepita con deliberazione della Giunta regionale n. 44-6043 del 1° dicembre 2017 e s.m.i.
- Reg. (UE) 1303/2013 e s.m.i. ;
- Reg. (UE) 1305/2013, in particolare l'art. 16 e s.m.i.;
- Reg. Delegato (UE) n. 807/2014, che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 e s.m.i. ;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014, recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 e s.m.i.;
- Reg. Delegato (UE) n. 640/2014 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità e s.m.i.;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e s.m.i.
- Reg. (UE) n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 e s.m.i.



- Reg. (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 e s.m.i.
- Legge 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Legge Regionale 14.10.2014, n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”.
DM MIPAAF n. 180 del 23 gennaio 2015 e s.m.i.
- Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020" del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Prot. 14786 del 13/01/2021.
- Regolamento delegato (UE) 2016/1393 della Commissione recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il reg. (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
- Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/540 DELLA COMMISSIONE del 26 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/725 DELLA COMMISSIONE del 4 maggio 2021 recante deroga, in relazione all'anno 2021, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 615/2014 e (UE) 2015/1368 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nell'ambito della politica agricola comune.
- Decisione C(2021)7355 del 6 ottobre 2021 della Commissione Europea di approvazione ufficiale delle modifiche per l'estensione del PSR 2014-2020 agli anni 2021 e 2022;
- D.G.R. n. 30-4264 del 3/12/2021 di recepimento della nuova versione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte, da ora denominato Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2022, come da indicazioni della Commissione europea contenente le modifiche approvate con Decisione della Commissione europea C(2021)7355 del 6 ottobre 2021.
- Circolare Organismo pagatore Arpea Determinazione Dirigenziale n.115 del 26/05/22. Annullamento fatture post 01/01/2021

Sono fatte salve le eventuali modifiche e/o introduzioni di forme di semplificazione o maggiore vantaggio della normativa europea o nazionale.

